(XIII Legislatura)

Legge Regionale n. 17 del 28 12 2004

-°-

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005

(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 31 12 2004 n. 56)

Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni finanziarie, contabili ed in materia di entrate

ARTICOLO 1

Risultati differenziali

1. Ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da impiegare per l'anno 2005 è determinato in termini di competenza in 305.350 migliaia di euro.

2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2006 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 314.501 migliaia di euro, mentre per l'anno 2007 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 327.022 migliaia di euro.

3. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a completare nell'esercizio finanziario 2005 le operazioni finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 nei limiti massimi ivi stabiliti, sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.

4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad utilizzare la linea di credito deliberata dalla Banca europea degli investimenti (Bei) per cofinanziare gli interventi previsti nel programma operativo regionale 2000 - 2006.

ARTICOLO 2

Entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 37 dello Statuto

1. In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il quale viene disposto lo specifico accantonamento negativo previsto dalla Tabella A, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere con proprio provvedimento le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.

ARTICOLO 3

Soppressione e adeguamento delle tasse sulle concessioni governative regionali

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le parole e a decorrere dal primo gennaio 2005, delle voci della tariffa numeri d'ordine 8, 9, 24, 25.'.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2005 gli importi afferenti alle tasse sulle concessioni governative regionali applicate sugli atti e provvedimenti di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, sono incrementati nelle seguenti misure:

a) le tasse sulle concessioni e autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione (articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269) sono le seguenti:

1) tassa di rilascio euro 300;

2) tassa di rinnovo euro 150;

b) la tassa per il rilascio del permesso per la ricerca di idrocarburi (articoli 2 e 35 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 57 e 69 della legge 21 luglio 1967, n. 613) è la seguente:

1) tassa di rilascio euro 500;

c) la tassa per il rilascio del permesso per la ricerca di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi (articoli 4 e 5 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 come modificati dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620) è la seguente:

1) tassa di rilascio euro 300;

d) le tasse per il rilascio dei permessi e concessioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi sul mare territoriale e nella piattaforma continentale, legge 21 luglio 1967, n. 613, sono le seguenti:

1) permessi di prospezione euro 150;

2) permessi di ricerca euro 600;

3) proroga di permessi di ricerca euro 300;

4) concessioni di coltivazione euro 1.200; 5) proroga della coltivazione euro 400;

6) ampliamento della concessione di coltivazione euro 1.200;

e) la tassa per il rilascio delle autorizzazioni relative alla ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee (articoli 95 e 98 del T.U. della legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) è la seguente:

1) tassa di rilascio euro 1.200.

ARTICOLO 4

Impianti autostradali di distribuzione carburanti

1. Nelle more della disciplina di razionalizzazione del settore, l'installazione per l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione lungo le autostrade ed i raccordi autostradali sono subordinati alla concessione dell'Assessorato

regionale dell'industria da rilasciare sentiti i pareri vincolanti del comune, degli uffici finanziari, dei comandi provinciali vigili del fuoco competenti, nonché dell'ente proprietario dell'autostrada, secondo la disciplina vigente prevista dalla legge regionale 5 agosto 1982, n. 97.

2. L'Assessore regionale per l'industria con proprio decreto, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, stabilisce le modalità di concessione e le distanze tra gli impianti, adeguando conseguentemente il piano di razionalizzazione attualmente in vigore.

3. La concessione è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa regionale di cui al Titolo II della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, pari ad euro 500 per il rilascio, e di una tassa annuale di euro 250. Ogni eventuale successiva autorizzazione è soggetta al pagamento della tassa governativa regionale di euro 1.000.

ARTICOLO 5

Recupero risorse fondi di rotazione

1. Le disponibilità non utilizzate dei seguenti fondi di rotazione istituiti presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) sono riversate in entrata del bilancio regionale nei limiti degli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:

a) Fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni 2.000 migliaia di euro;

b) Fondo di rotazione di cui all'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni 8.000 migliaia di euro.

2. Le disponibilità non utilizzate dei seguenti fondi di rotazione istituiti presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) sono riversate in entrata del bilancio regionale nei limiti degli importi a fianco indicati:

a) Fondo a gestione separata di cui all'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni 3.000 migliaia di euro.

3. Le disponibilità non utilizzate dei seguenti fondi di rotazione istituiti presso il Banco di Sicilia sono riversate in entrata del bilancio regionale nei limiti degli importi a fianco indicati:

a) Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni 1.000 migliaia di euro.

4. Le disponibilità individuate nei commi 1, 2 e 3 sono versate, senza oneri di commissione, in entrata del bilancio della Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono destinate a finalità produttive.

ARTICOLO 6

Riscossione agevolata dei crediti della Regione

1. Al fine di consentire la riscossione in forma agevolata dei crediti vantati dalla Regione siciliana in materia di beni demaniali e patrimoniali sono individuate le procedure di cui al presente articolo per il migliore coordinamento ed indirizzo degli uffici preposti.

2. La riscossione in forma agevolata di cui al comma 1 concerne:

a) le indennità e gli oneri accessori dovuti a seguito di occupazione senza titolo di beni demaniali e patrimoniali della Regione;

b) i crediti derivanti da un regolare e valido titolo legittimante il rapporto;

c) i crediti derivanti da un'occupazione per la quale il procedimento volto alla regolarizzazione non si è concluso pur sussistendo le condizioni previste dalla legge in capo al soggetto richiedente.

3. Senza che possa configurarsi alcuna legittimazione, acquiescenza o assenso per le eventuali opere abusive realizzate sul suolo demaniale o patrimoniale della Regione, nelle more della regolarizzazione del rapporto, dello sgombero o del rilascio del bene, dell'acquisizione o dell'abbattimento della costruzione abusiva, il diritto dell'ente proprietario al risarcimento del danno per l'abusiva occupazione superficiale e/o volumetrica dei beni demaniali e patrimoniali della Regione si estingue con il pagamento del 50 per cento dell'importo dell'indennità oggetto di avviso di accertamento regolarmente notificato o da notificare successivamente alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 13, ovvero delle indennità riconosciute con sentenza anche non definitiva, e relative alle ultime cinque annualità, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria e con conseguente cessazione della materia del contendere.

4. Per le finalità di cui ai commi precedenti è istituita, con decreto del Presidente della Regione, presso la Presidenza della Regione, dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, la Commissione di conciliazione per i carichi pregressi relativi ai crediti vantati dalla Regione a titolo di canoni ed indennità inerenti il demanio patrimoniale e il demanio marittimo, composta da sette componenti dotati di comprovata professionalità ed in possesso di competenze tecnico giuridiche, nominati dal Presidente della Regione, uno dei quali con funzioni di coordinatore.

5. Alla Commissione di conciliazione sono attribuite le seguenti competenze:

a) regolarizzazione dei rapporti a seguito di definizione in forma agevolata dei crediti derivanti dai rapporti concessori e da tutte le occupazioni senza titolo relative ai beni demaniali e patrimoniali;

b) definizione transattiva dei rapporti finanziari inerenti il demanio e il patrimonio anche in contenzioso;

c) aggiornamento dei dati concernenti i beni demaniali e patrimoniali della Regione;

d) attività di impulso, di coordinamento e di indirizzo verso gli uffici preposti;

e) locazioni, comodato, concessioni, rinnovo, revoca e servitù di beni demaniali e patrimoniali oggetto delle transazioni;

f) valutazioni e piani di utilizzo dei beni demaniali e patrimoniali al fine di permettere la migliore fruibilità;

g) procedura di sgombero forzoso per occupazione abusiva e rilascio del bene;

h) ricerche e misure catastali:

i) contenzioso inerente la titolarità dei beni.

6. La Commissione di conciliazione formula e sottopone alla Giunta regionale proposte finalizzate alla migliore razionalizzazione degli uffici preposti in atto alla gestione dei beni.

7. Ai componenti la Commissione di conciliazione è riconosciuto un compenso onnicomprensivo in misura percentuale pari allo 0,30 per cento dell'importo complessivo delle riscossioni affluite nel bilancio della Regione e risultanti dal rendiconto dell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento sulla base di apposito decreto emanato dal Presidente della Regione annualmente.

8. La Commissione di conciliazione per l'espletamento dei compiti

assegnati, convoca apposita conferenza di servizi al fine di garantire ed assicurare efficacia, economicità ed efficienza al procedimento amministrativo, avvalendosi degli uffici preposti alla gestione del demanio e del patrimonio della Regione.

9. La Commissione di conciliazione espleta le procedure connesse alla definizione agevolata dei crediti entro ventiquattro mesi dalla sua istituzione. Il predetto termine può essere prorogato, solamente per una volta, dal Presidente della Regione e solo per motivate esigenze gestionali connesse alla definizione finale delle procedure in corso e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni.

10. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le modalità di funzionamento e di organizzazione della Commissione di conciliazione nonché l'ammontare del rimborso spese.

11. La Commissione di conciliazione, nell'espletamento dei compiti previsti dal comma 5, può avvalersi di personale proveniente dall'Amministrazione regionale in relazione alle effettive necessità, nonché di professionisti o di società di servizi di comprovata esperienza e competenza cui affidare, previa stipula di apposita convenzione, incarichi di natura legale, tecnica, informatica, per il raggiungimento ed il conseguimento delle finalità previste dal presente articolo. Agli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma per l'esercizio finanziario 2005, valutati in euro 50.000, si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 1.2.1.5.2, capitolo 102303. Per gli anni successivi si provvede nei limiti dello 0,20 per cento dell'importo complessivo delle riscossioni secondo le modalità indicate al comma 7.

12. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di definizione agevolata per il pagamento delle somme dovute presentano entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, una istanza di regolarizzazione secondo il modello che sarà pubblicato nel sito internet della Regione.

13. La Commissione di conciliazione cura che gli uffici preposti provvedano a notificare agli interessati che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione, l'ammontare degli importi per indennità ed oneri accessori dovuti, calcolati in relazione alla superficie e alla volumetria della occupazione accertata.

14. La corresponsione dell'importo come determinato ai sensi del comma 3, può avvenire mediante pagamento rateale in ventiquattro mesi con 4 rate semestrali, fermo restando il versamento in unica soluzione del 20 per cento contestualmente alla presentazione dell'istanza. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente esclusione dall'ammissione alla procedura di definizione agevolata e della ripetizione di quanto già corrisposto.

15. All'istanza deve essere allegata ricevuta di versamento di un importo pari a euro 1.000. Per occupazione di aree di pertinenza di alloggi popolari l'importo da versare deve essere pari a euro 250. Le istanze non corredate dell'attestazione del versamento non sono considerate ammissibili e vengono dichiarate escluse.

16. I soggetti interessati alla procedura di definizione agevolata devono effettuare il versamento con le modalità che saranno indicate nel sito internet della Regione. Gli importi versati sono conguagliati a credito o a debito all'atto della determinazione di quanto dovuto ai sensi del comma 17 a titolo di occupazione del periodo pregresso o per la regolarizzazione provvisoria successiva.

17. Successivamente alla ricezione delle istanze, la Commissione di conciliazione, valutata l'ammissibilità di esse, trasmette agli uffici competenti i tabulati informatici contenenti i dati acquisiti ai fini dell'accertamento e della determinazione dell'importo dovuto.

18. Per la regolarizzazione della occupazione in corso, previa

acquisizione del parere della Commissione di conciliazione può essere rilasciata concessione, di durata annuale, che rimane comunque subordinata al pagamento di quanto richiesto dall'amministrazione per il periodo pregresso o eventualmente alla emissione dell'atto autorizzativo della rateizzazione emesso dalla Commissione di conciliazione.

19. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che si avvalgono della procedura di definizione agevolata a seguito della presentazione dell'istanza di regolarizzazione per occupazioni senza titolo avvenute entro il 30 giugno 2004.

20. La riscossione agevolata di cui al comma 2, lettera b), concerne anche i crediti regionali derivanti dalle concessioni di acque termali appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione siciliana. L'importo da pagare di cui al comma 3 è pari al 50 per cento dei canoni di concessione delle ultime cinque annualità, oggetto di invito ad adempiere o di avviso di accertamento regolarmente notificato o da notificare successivamente alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 13.

21. In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione del presente articolo per il quale viene disposto, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2005, lo specifico accantonamento negativo previsto dalla Tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.

22. Sono abrogate le norme legislative in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 7

Entrate derivanti dalla prestazione di servizi resi dalle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali

1. Per le attività di istituto che le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali espletano in favore dei privati, sono istituiti con oneri a carico di questi ultimi i seguenti diritti fissi:

a) per il parere di competenza delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, da rilasciare nei termini previsti dalla normativa vigente ed in applicazione dell'articolo 111 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è imposto un diritto fisso da calcolarsi su ogni nuovo progetto secondo le disposizioni che seguono:

1) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte Il, Titolo I, Capo III, Sezione I:

1.1 interventi soggetti ad autorizzazione sui beni culturali euro 25;

1.2 interventi di restauro su manufatti architettonici euro 30;

1.3 altri casi euro 10;

b) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte III, Titolo I, Capo IV:

1) lottizzazioni, attività estrattive euro 75;

2) grandi strutture: porti, ferrovie, autostrade, ponti, etc. euro 75;

3) condotte, impianti industriali euro 75;

4) palificazioni (ripetitori telefonini etc.) euro 25; 5) impianti eolici per ciascun palo euro 10;

6) interventi di nuova realizzazione euro 30;

7) interventi su immobili preesistenti euro 25;

8) manifesti e cartelli pubblicitari per ciascun elemento euro 10;

9) pareri di massima euro 15;

10) altri casi euro 10;

c) per le varianti ai pareri resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'importo è pari al 50 per cento di quanto dovuto per i progetti approvati;

d) per il rilascio di attestazioni o certificazioni varie euro 2 da corrispondere al rilascio qualora lo stesso avvenga entro 30 giorni;.

e) per la consultazione di archivio euro 5.

2. I diritti previsti dal presente articolo possono essere aggiornati con cadenza biennale con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione.

3. Le somme sono versate in entrata in apposito capitolo del bilancio regionale e con successivo provvedimento dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze sono impartite le disposizioni e le modalità per il versamento delle stesse.

4. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con cadenza triennale, sentito il Comitato di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, determina con proprio decreto le tariffe di ingresso ai musei, gallerie, aree archeologiche, parchi, giardini e siti monumentali sulla base di criteri economici, tenuto conto delle particolari condizioni delle diverse fasce di utenze. Nell'ambito dello stesso decreto vengono, altresì, individuati i casi di libero accesso e di accesso gratuito. Nessuna delle eventuali agevolazioni può essere regolata in modo da creare discriminazioni ingiustificate nei confronti di cittadini dell'Unione europea.

5. Nella prima applicazione del comma 4, all'emanazione del decreto si procede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I corrispettivi per i servizi di biglietteria stabiliti da convenzioni già stipulate continuano a calcolarsi sulla base degli importi delle tariffe vigenti alla data di stipula delle stesse.

6. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

ARTICOLO 8

Istituzione della tassa fitosanitaria

Il testo del comma 4 impugnato è riportato nel paragrafo note 1. E' istituita la tassa fitosanitaria regionale.

2. La tassa è dovuta dall'importatore e deve essere versata mediante pagamento su conto corrente postale intestato alla Regione siciliana, inserendo nella causale la dicitura Tassa fitosanitaria , prima dell'espletamento delle attività di controllo all'importazione previste dalla Direttiva 2000/29/CE.

3. La tassa è dovuta nella misura prevista dall'Allegato VIII bis della Direttiva 2000/29/CE, introdotto dalla Direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002, che modifica parzialmente la Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. Non è autorizzato il rimborso diretto o indiretto della tassa. La tassa fitosanitaria entrerà in vigore a partire dall'1 gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 2 della Direttiva 2002/89/CE.

N o t e

4. Con decreto dell'Assessorato della sanità, emesso di concerto con

l'Assessorato del bilancio e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione della tassa.

ARTICOLO 9

Valorizzazione di beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati

1. La Regione promuove, conformemente alla normativa vigente direttamente e/o mediante il ricorso a strumenti di finanza strutturata, la costituzione di un apposito soggetto giuridico di scopo da costituire autonomamente o con partner privato, dotato di specifica e dimostrata competenza ed esperienza, scelto con le procedure ad evidenza pubblica, per la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione di beni immobili non destinati ad uso assistenziale, di proprietà della stessa, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, delle IPAB e di altri enti vigilati e finanziati.

2. Per l'avvio del percorso di cui al comma 1, la Regione si avvale della consulenza di un advisor in possesso dei requisiti di provata affidabilità e capacità, incaricato in conformità alla normativa vigente in materia di servizi.

3. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta e su proposta dell'Assessore competente, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, sono fissati i criteri, le modalità ed i termini per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti.

4. Agli eventuali oneri discendenti dall'applicazione dei precedenti commi si provvede con parte delle disponibilità previste nel bilancio della Regione per le finalità di cui all'articolo 88, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

5. Con le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione, i comuni, le aziende sanitarie ed ospedaliere o gli altri enti interessati stabiliscono gli eventuali cambi di destinazione d'uso e/o varianti degli strumenti urbanistici, funzionali all'ottimizzazione del patrimonio immobiliare proveniente dagli enti di cui al comma 1 o dallo Stato.

6. La destinazione delle risorse derivanti dalla valorizzazione degli immobili è stabilita da appositi accordi di programma quadro tra la Regione e gli enti interessati.

7. Le risorse derivanti dalla valorizzazione del patrimonio delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono destinate alla compensazione, fino alla concorrenza dell'intero importo trasferito, delle perdite e dei disavanzi ripianati dalla Regione negli esercizi precedenti; a decorrere dall'esercizio finanziario 2006 una quota pari al 50 per cento delle risorse medesime è destinata all'ammodernamento del patrimonio edilizio sanitario.

8. In relazione all'accertamento delle entrate derivanti dalla dismissione dei beni del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere, per il quale viene disposto, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2005, lo specifico accantonamento negativo previsto dalla Tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.

9. E' abrogato l'articolo 31 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

ARTICOLO 10

Definizione operazioni di dismissione

1. Le operazioni di privatizzazione e dismissione delle partecipazioni azionarie degli enti economici regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, ferme restando le disposizioni previste, devono essere definite entro il 31 dicembre 2005.

2. Al comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole da per essere destinate' sino a al comma 2'.

3. Il comma 2 dell'articolo 77 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato. Sono fatte salve le destinazioni già autorizzate ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

ARTICOLO 11

Determinazione e riscossione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani

1. Le società d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti, costituite ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, determinano, con delibera dell'assemblea dei soci, la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e provvedono alla relativa riscossione.

2. La tariffa riscossa dalle società d'ambito è impignorabile e le somme, fino alla concorrenza con il costo dei servizi, sono a destinazione vincolata, onde assicurare l'effettuazione del servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti.

3. I comuni, in rapporto alle capacità di bilancio, anche per scelte di politica sociale nei confronti delle fasce più deboli, possono porre a proprio carico parte delle spese di gestione, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

4. Al fine di assicurare che il costo per lo smaltimento e, a regime, per il trattamento dei rifiuti a valle della raccolta differenziata, sia uniforme per tutti i cittadini siciliani è istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di perequazione.

5. Il commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti e, alla cessazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione determina la tariffa regionale per lo smaltimento e, a regime, per il trattamento dei rifiuti a valle della raccolta differenziata effettuando la media ponderata sulla base della popolazione residente, delle tariffe dei quattro sistemi per lo smaltimento e, a regime, per il trattamento della frazione residua dei rifiuti a valle della raccolta differenziata.

6. Le società d'ambito versano in entrata alla Regione, entro il giorno 20 di ciascun mese quanto dovuto per il servizio di smaltimento e, a regime, di trattamento della frazione residua dei rifiuti a valle della raccolta differenziata, calcolata sulla base della tariffa di cui al comma 5.

7. Su richiesta dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, si provvede ad iscrivere le somme versate nei pertinenti capitoli di bilancio.

8. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali provvede a versare a ciascun concessionario del servizio di trattamento della frazione residua a valle della raccolta differenziata, entro 30 giorni di ogni mese, salvo conguaglio, la somma

allo stesso dovuta, calcolata sulla base della tariffa di ciascun sistema, prelevandola dal fondo di perequazione di cui al comma 4. Analogamente si provvede per la fase di avvio nei confronti di ciascun concessionario del servizio di smaltimento.

9. Nel caso in cui il fondo di perequazione non avesse temporaneamente la necessaria disponibilità finanziaria, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti a valere sul fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, che è integrato con le entrate di cui al comma 6.

10. Una quota pari all'1,50 per cento del fondo per le autonomie locali è annualmente accantonata a tal fine ed è ripartita a consuntivo. Il ritardo nei versamenti da parte delle società d'ambito al fondo di perequazione o qualsiasi altro inadempimento che pregiudichi la regolarità del servizio, autorizza il Presidente della Regione ad attivare la relativa azione sostitutiva nei confronti del soggetto inadempiente, ai sensi della vigente normativa.

11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il dipartimento bilancio e tesoro, su richiesta dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni. Agli amministratori delle società d'ambito di cui al presente articolo si applica lo stato giuridico di pubblico amministratore.

12. Le convenzioni e gli accordi stipulati fra i comuni e le società d'ambito possono prevedere, in caso di transito di personale dipendente comunale presso le stesse società, l'obbligo di riassunzione presso il comune d'origine in presenza di riduzione d'organico che riguardi lo stesso personale transitato dando la precedenza ai dipendenti appartenenti alle categorie protette.

ARTICOLO 12

Definizione delle pratiche per il condono edilizio

1. I comuni sono tenuti a predisporre, entro il 31 marzo 2005, un programma operativo finalizzato alla completa definizione delle pratiche di sanatoria previste dalla legge 1 marzo 1985, n. 48, recepita dalla legge regionale 10 agosto1985, n. 37, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70. Il programma deve rappresentare in dettaglio ed attraverso appositi schemi riepilogativi lo stato delle pratiche suddivise in base a ciascuna delle leggi di sanatoria di riferimento, la preventivazione degli oneri concessori ed il piano temporale entro il quale è ricompreso l'intero svolgimento delle pratiche. Il programma deve contenere indicazioni circa le unità di personale interno da destinare al progetto, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro.

2. In caso di comprovata indisponibilità di personale interno all'amministrazione comunale, per l'esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria, nonché per ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti in materia, i comuni sono autorizzati a procedere al conferimento di specifici incarichi a liberi professionisti con le modalità di affidamento previste dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. Gli incarichi devono essere conferiti in base alla tempistica determinata nel programma di cui al comma 1 e devono essere coerenti con le previsioni temporali di tutte le fasi del processo attuativo.

3. Agli oneri discendenti dal conferimento degli incarichi di cui al

comma 2 i comuni fanno fronte con le somme introitate per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione. I conferimenti degli incarichi di cui al comma 2, devono prevedere forme di decurtazione dei compensi in caso di ritardata o mancata definizione delle pratiche.

4. La predisposizione e la piena realizzazione del programma di cui al comma 1 costituisce indicatore premiale da considerare nella ripartizione delle risorse ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, mentre la mancata predisposizione o la mancata piena realizzazione del programma di cui al medesimo comma 1 entro il 31 dicembre 2006, determina il non accesso ad alcuna forma di premialità nella ripartizione delle risorse.

ARTICOLO 13

Entrate derivanti dalla prestazione di servizi resi dalla Regione

1. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, per la verifica ispettiva relativa al controllo di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, l'onere a carico dei gestori di impianti sottoposti alla predetta verifica è quello determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

2. Ai fini della valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni, il committente privato versa in entrata nel bilancio regionale una somma pari allo 0,2 per cento dell'importo del progetto di massima.

3. Le somme sono versate in entrata in apposito capitolo del bilancio regionale e con successivo provvedimento dell'Assessorato del bilancio e delle finanze sono impartite le disposizioni e le modalità per il versamento delle stesse.

ARTICOLO 14

Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili

1. Al comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f) è sostituita con la seguente:

f)il prezzo complessivo determinato per la legittimazione degli antichi possessi non può essere inferiore al minimo di euro 500';

b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:

g)per la vendita delle sedi viarie disponibili e dei suoli occupati da possessori che non risultino proprietari nei pubblici registri, il prezzo di cessione è determinato con le modalità riportate ai punti di cui alle lettere a), b), c) e d), e con riferimento al doppio del valore agricolo medio negli stessi previsti, ovvero al triplo qualora gli stessi suoli ricadano entro trenta metri dal confine demaniale marittimo, con un minimo complessivo di euro 1.000.'.

2. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole con un minimo di euro 25,82' sono sostituite con le parole con un minimo di euro 100, ridotto ad euro 50 per i suoli con

densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq.';

b) dopo le parole quinquennio di occupazione pregressa' sono aggiunte le parole con un minimo di euro 100, ridotto ad euro 50 per i suoli con densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq.'.

ARTICOLO 15

Utilizzo dei beni culturali

1. Il canone di concessione di beni culturali della Regione è sempre dovuto nei casi di utilizzo economico degli stessi

ARTICOLO 16

Servizio riscossione tributi Accesso dei concessionari all'anagrafe comunale

1. L'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificato:

a) il comma 4 è cosi sostituito:

4. Il mancato rispetto della trimestralità dell'aggiornamento anagrafico, reiterato nell'arco temporale di un anno, comporta per il comune, previa diffida da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, una diminuzione del trasferimento dovuto per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 76 della presente legge, pari al 3 per cento';

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

4 bis. I comuni che al 31 dicembre 2004 risultano essere ancora inadempienti agli obblighi di cui alla presente legge, devono regolarizzare la loro posizione entro il 30 giugno 2005, a pena di diminuzione del trasferimento dovuto per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 76 della presente legge, nella misura dell'3,5 per cento.';

c) il comma 5 è così sostituito:

5. La mancata o difforme comunicazione da parte del concessionario all'Agenzia delle entrate dell'inadempimento del comune dà luogo alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. L'Agenzia delle entrate trasmetteal dipartimento regionale finanze e credito, l'elenco definitivo dei comuni inadempienti.'.

ARTICOLO 17

Attribuzione somme alle province per la erogazione dei servizi socio assistenziali

1. Al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi socio assistenziali e di orientamento al lavoro ed all'occupazione con i servizi di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93 una quota del 2,5 per cento delle risorse destinate alle province regionali con le disponibilità del fondo di cui all'articolo 64 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuite alle province che si avvalgono dei soggetti aventi i requisiti e secondo le modalità di cui all'articolo 3 della predetta legge ed inquadrabili nelle categorie corrispondenti alle qualifiche o ai profili professionali

riconosciuti anche a seguito di provvedimento giurisdizionali.

ARTICOLO 18

ESA - utilizzo avanzo di amministrazione

1. In deroga alle vigenti disposizioni, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare le somme provenienti dall'avanzo di amministrazione scaturenti dal proprio conto consuntivo esercizio finanziario 2004, decurtate dell'importo utilizzato ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, per i seguenti fini istituzionali:

a) 'Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili e relativi impianti', capitolo 252;

b) 'Spese per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura di specifici ambiti territoriali', capitolo 260;

c) 'Spese per la realizzazione di programmi di lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, delle sezioni operative di assistenza tecnica' , capitolo 261;

d) Spese per la realizzazione di programmi di interventi ed opere pubbliche di interesse agricolo', capitolo 257;

e) Spese per la manutenzione straordinaria di strade' , capitolo 267;

f) 'Spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di dighe ed impianti idrici anche in concessione ad enti, consorzi, cooperative', capitolo 507.

ARTICOLO 19

Disposizioni in materia di residui attivi

1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2003 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2004, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del bilancio e tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2004.

3. Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

ARTICOLO 20

Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti

1. Le somme perente agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1994, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio 2004, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

2. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro si procede all'individuazione delle somme da

eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2004.

3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2003 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2002, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2004 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto.

5. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2004.

6. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi sussista l'obbligo della Regione e nel caso di eliminazione di somme perente da eliminare ai sensi del comma I sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

ARTICOLO 21

Conservazione residui

1. In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 53 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario i residui passivi sono conservati, previa verifica da parte delle amministrazioni che hanno assunto i relativi impegni di spesa, senza adozione di ulteriori provvedimenti.

2. Entro il termine del 31 marzo di ciascun anno, con provvedimento dei dipartimenti regionali che hanno assunto gli impegni di spesa possono essere eliminati gli impegni assunti nell'esercizio finanziario appena concluso e i residui formati nei precedenti esercizi finanziari.

3. Ai fini della predisposizione del conto consuntivo generale della Regione, l'accertamento dei residui è effettuato con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, che approva l'elenco generale degli stessi.

ARTICOLO 22

Determinazione contributi con la legge finanziaria

1. Sono determinati annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli interventi di cui:

a) al consorzio di diritto pubblico costituito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, nel settore del prodotto biologico siciliano;

b) all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 3;

c) all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 12;

d) alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 20;

e) all'articolo 48 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4;

f) all'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;

g) all'articolo 172, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;

h) all'articolo 196 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;

i) all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;

l) all'articolo 28 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;

m) all'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21;

n) agli articoli 80 e 88 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21;

o) all'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2004, n. 2.

TITOLO II

Disposizioni per la razionalizzazione, la riduzione della spesa e lo snellimento delle procedure

ARTICOLO 23

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 Disposizioni per la funzionalità dell'attività amministrativa

1. Alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

1 bis. La pubblica amministrazione, nell adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.';

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo:

3 bis. 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.';

c) all'articolo 6 è inserito il seguente comma:

2 bis. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento.'

d) al comma 2 dell'articolo 9 dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:

e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza'.

e) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo:

Art. 11 bis - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto

le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

3. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazione o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.';

f) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono soppresse le parole , nei casi previsti dalla legge,'

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4 bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipula dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.'

ARTICOLO 24

Comunicazione di inizio attività

1. All'articolo 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

2. Le licenze, le concessioni, i nulla osta, i permessi, le autorizzazioni richiesti per l'esercizio di attività economiche nel territorio della Regione sono sostituiti da una comunicazione di inizio attività da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente, indirizzata all'amministrazione competente. La comunicazione è resa nei modi e nelle forme regolamentati ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Restano validi ed esecutivi le norme di legge e tutti gli atti amministrativi vigenti in materia di urbanistica, di edilizia, di ambiente, della salute pubblica, della tutela del lavoro e della sicurezza pubblica, nonché quelli concernenti la realizzazione di grandi centri commerciali di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni. Il legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione è tenuto a fornire tutta la documentazione che è richiesta una sola volta dall'amministrazione competente; il legale rappresentante è responsabile di ogni violazione delle norme, degli atti amministrativi e di ogni altra disposizione che disciplina l'inizio dell'attività, con esclusione degli errori formali. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro novanta giorni, su proposta dell'Assessore regionale competente, sono individuate le categorie delle attività economiche rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 6 agosto 1997, n. 27 che risultino in contrasto con il presente comma, nonché ogni altra disposizione incompatibile con lo stesso.'.

ARTICOLO 25

Commissioni provinciali per l'artigianato

1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 18

maggio 1996, n. 33, è così modificato:

Alla stessa separata sezione dell'albo di cui all'articolo 6 sono iscritti anche i consorzi e le società consortili cui partecipano, oltre alle imprese artigiane, anche imprese industriali di minore dimensione, così come definite dal CIPE, purché in numero non superiore alla metà, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza degli organi deliberanti'.

2. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola dieci' è sostituita con la parola dodici';

b) alla lettera b) la parola quattro' è sostituita con la parola sei';

c) dopo la parola esperti' sono aggiunte le parole di cui quattro';

d) dopo la parola CNEL' sono aggiunte le parole e due dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca'.

ARTICOLO 26

Iniziative per la conoscenza del processo di formazione dei prezzi

1. Al fine di favorire un processo di trasparenza e di garanzia per i consumatori la Regione promuove l'adozione da parte dei commercianti di iniziative miranti alla migliore conoscenza del processo di formazione del prezzo finale di vendita.

ARTICOLO 27

Locazione finanziaria per i beni immobili di utilità pubblica 1. Per l'acquisizione, l'adeguamento e la realizzazione di edifici, impianti, infrastrutture e ogni altro tipo di costruzione o bene immobile di utilità pubblica, ivi inclusa la manutenzione, le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, possono ricorrere alla locazione finanziaria come definita dall'articolo 17, comma 2, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

2. L'Amministrazione di cui al comma 1 seleziona il locatore mediante ricorso a procedure ad evidenza pubblica ai sensi della legge regionale 7 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'importo del canone periodico e del prezzo di riscatto costituiscono elementi dell'offerta che sono valutati dall'amministrazione per l'aggiudicazione.

4. Nel caso in cui oggetto della locazione finanziaria sia la realizzazione di un immobile di cui al comma 1, a ciò provvede il locatore a propria cura e spese, sulla base di un progetto definitivo o esecutivo redatto dall'amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il locatore affida l'esecuzione dell'opera di cui al comma 4 ad una o più imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

6. L'amministrazione, ferme restando le competenze del direttore dei

lavori, nomina uno o più tecnici con il potere di accedere al cantiere senza limitazioni e senza preavviso, di verificare la regolare e tempestiva esecuzione delle opere, di procedere alla verifica in corso d'opera, nonché di partecipare all'accertamento definitivo delle opere. Al compimento dell'opera l'amministrazione, prima di riceverla in consegna ha diritto di accertare che la stessa sia stata eseguita in conformità a quanto previsto dal comma 4.

7. Con regolamento emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

ARTICOLO 28

Interventi in favore di organizzazioni che operano nei settori socio-assistenziali

1. Al fine di promuovere e sostenere l'attività delle organizzazioni senza fini di lucro con sede legale ed operativa nel territorio regionale ed attive da almeno dieci anni in ambito internazionale attraverso proprie sedi ed attività nei settori socio-assistenziale, sociosanitario e culturale, gli Assessorati competenti individuano con proprio provvedimento, definito anche con l'intervento dell'organizzazione interessata, e nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, procedure e modalità utili a rendere più tempestive ed appropriate, in rapporto alla natura dell'organizzazione stessa, le prestazioni dovute dall'Amministrazione regionale.

2. Per l'applicazione del comma 1, il carattere di internazionalità dell'organizzazione è determinato con decreto del Presidente della Regione, tenuto conto della coesistenza dei seguenti elementi:

a) presenza di sedi ed attività in territorio estero;

b) qualificazione di organizzazione non governativa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni;

c) accordi di cooperazione con organismi internazionali.

ARTICOLO 29

Procedure contrattuali - ARAN Sicilia

1. I commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:

'5. Raggiunta l'ipotesi di accordo, per i dipendenti degli Enti di cui al comma 1, l'Aran Sicilia acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari che ne conseguono a carico del bilancio delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore provvede, con gli effetti di cui al comma 1, dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 5 giorni dalla richiesta dell'ARAN Sicilia e trasmette il proprio avviso unitamente all'ipotesi di accordo al Presidente della Regione che esprime il proprio parere tramite l'Assessore regionale alla Presidenza, previa deliberazione della Giunta regionale. In caso di divergenza della valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso della Regione alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato osservazioni.

6. Raggiunta l'ipotesi di accordo contrattuale per i dipendenti

regionali o nell'ipotesi di mancata individuazione di un comparto autonomo a norma del comma 2 dell'articolo 24 per il comparto unico, l'ARAN Sicilia trasmette le ipotesi di accordo al Presidente della Regione che esprime il proprio parere tramite l'Assessore regionale alla Presidenza, previa deliberazione della Giunta regionale.

7. Il giorno successivo all'acquisizione del parere favorevole sull'ipotesi accordo, l'ARAN Sicilia trasmette la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio della Regione alla Corte dei conti, ai sensi e per gli effetti del comma 4, con esclusione del penultimo periodo, e del comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente della Regione, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'Assessore per il bilancio e le finanze ed all'ARAN, l'ARAN Sicilia.

8. Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva si applica il comma 6 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituendo il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Governo con il Presidente della Regione ed il Parlamento con l'Assemblea regionale siciliana.

9. In ogni caso la procedura di certificazione deve concludersi entro 40 giorni dall'ipotesi di accordo decorsi i quali il Presidente dell'ARAN Sicilia sottoscrive definitivamente il contratto collettivo salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma 8.'

ARTICOLO 30

Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2005-2007

1. Le disposizioni previste dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e dall'articolo 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni si applicano per il triennio 2005-2007.

2. L'iscrizione in bilancio e la relativa erogazione delle somme assegnate ai comuni di cui al comma 1, al netto delle quote destinate a spese di investimento e delle quote destinate a specifiche finalità in base a legislazione vigente, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall'articolo 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

3. Per l'esercizio finanziario 2005, a valere sulle risorse di cui al comma 1, la quota di 23.070 migliaia di euro è assegnata al comune di Palermo per le finalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per le spese relative al completamento del progetto entro il 31 marzo 2005, ivi comprese quelle sostenute nell'anno 2004.

4. Per il triennio 2005-2007 continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Per il triennio 2005-2007 si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

6. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, nell'ambito delle attribuzioni annuali da effettuarsi in favore dei comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente a titolo di sostegno allo sviluppo, è assicurato in favore dei comuni inferiori a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, un trasferimento pari alle somme assegnate per lo stesso titolo nell'anno precedente maggiorate del tasso programmato di inflazione. I comuni interessati sono autorizzati ad iscrivere i relativi importi nel corrispondente bilancio di previsione.

7. Al comma 5 dell'articolo 64 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, le parole da somme' a marzo 2002, n. 2,' sono sostituite con le parole entrate accertate dalle stesse nel secondo esercizio antecedente quello di riferimento a titolo di imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. Sulla base dei dati comunicati da ciascuna provincia regionale al dipartimento regionale delle finanze e del credito, in base alle risultanze dei rendiconti entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.'

8. Dopo il comma 7 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

7 bis. Qualora il personale di cui al comma 6 venga collocato nell'organico dell'ente locale, in una qualifica o in profilo professionale diverso, l'onere relativo al trattamento economico resta a carico del fondo.'.

ARTICOLO 31

Assegnazioni premiali

1. La variazione consistente del numero di abitanti di comuni e province causata dalla presenza di flussi turistici costituisce indicatore premiale da considerare nella ripartizione delle risorse da effettuare ai sensi del comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

2. L'attivazione delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili previste dalla vigente legislazione costituisce indicatore premiale da considerare nella ripartizione delle risorse in favore dei comuni e delle province, da effettuare ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 32

Consolidamento e realizzazione palazzi municipali

1. A valere sulle disponibilità dell'UPB 6.2.2.6.1, l'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato a finanziare progetti nei comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, per il consolidamento e, ove non esistenti, per la realizzazione dei palazzi municipali e/o delle caserme anche al fine della pubblica sicurezza e della protezione civile dei cittadini.

ARTICOLO 33

Superamento barriere architettoniche di edifici privati

1. A valere sulle assegnazioni in favore dei comuni di cui all'articolo 23, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 al fine di assicurare il rimborso dei costi sostenuti per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche degli edifici privati, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad erogare i relativi fondi in favore dei comuni per consentire la liquidazione delle istanze presentate dai soggetti portatori di handicap riconosciuti invalidi secondo l'ordine di inserimento nella graduatoria regionale formata ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

ARTICOLO 34

Fondo di dotazione - ARPA

1. La quota di 2.000 migliaia di euro presente nel patrimonio dell'Agenzia regionale per l'ambiente al l'1 gennaio 2003, è vincolata quale fondo di dotazione.

2. Un'ulteriore quota presente nel patrimonio dell'ARPA all'1 gennaio 2003, pari a 1.000 migliaia di euro, è accantonata per la copertura di eventuali perdite future.

3. Alla parte restante del patrimonio netto dell'ARPA presente all'1 gennaio 2003, agli utili e alle perdite di bilancio che vengono conseguiti a partire dall'esercizio 2003 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

ARTICOLO 35

Rinnovo contratto a tempo determinato e procedure di mobilità - ARPA

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento di personale, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente è autorizzata a rinnovare, per il medesimo periodo, i contratti a tempo determinato del personale in servizio originariamente stipulati dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque e dall'A.U.S.L. n. 8 di Siracusa e relativi ai bandi pubblici pubblicati nelle Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 16 marzo 2001, n. 10 del 27 luglio 2001 e n. 67 del 24 agosto 2001.

2. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente è autorizzata, nei limiti di quindici unità, ad attivare processi di mobilità nei confronti del personale appartenente ad enti pubblici anche economici soggetti a controllo sorveglianza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia.

ARTICOLO 36

Alloggi parcheggio

1. Nelle aree della Regione in cui non si sia proceduto a realizzare interventi di recupero edilizio o urbano, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e dell'articolo 11, comma 5, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, né vi sia apposita previsione nei programmi triennali delle opere pubbliche, è consentita la variazione della destinazione d'uso degli alloggi-parcheggio, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 dicembre 1994 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 13 dicembre 1994, n. 290 in alloggi popolari ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, con possibilità di riscatto da parte degli assegnatari.

ARTICOLO 37

Cessione alloggi popolari

1. L'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è applicato anche nelle procedure relative alla cessione in proprietà

degli alloggi popolari su aree facenti parte del demanio regionale.

ARTICOLO 38

Personale della formazione professionale

1. Gli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni devono entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge consegnare al dipartimento regionale formazione professionale gli elenchi del personale che ha maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia previsti dalla normativa vigente. 2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in applicazione del comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è autorizzato a notificare agli enti gestori di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, l'ammontare della somma definanziata per l'effetto dell'applicazione del comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

ARTICOLO 39

Fondo di garanzia personale formazione professionale

1. Le disponibilità finanziarie del fondo di garanzia di cui all'articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, possono essere impiegate anche per le istanze di accesso al fondo relativamente agli anni pregressi.

ARTICOLO 40

Soppressione commissioni, comitati ed enti

1. Gli organi collegiali di cui all'Allegato 1 sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascun ramo dell'Amministrazione regionale comunica al Presidente della Regione quali ulteriori organi collegiali, istituiti presso le amministrazioni medesime, abbiano mantenuto carattere di attualità e funzionalità per l'amministrazione regionale.

3. La Giunta regionale provvede, nei due mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 2, a confermare gli organi collegiali.

4. Gli organi collegiali in atto esistenti, di cui non sia avvenuta la conferma entro la data del 30 settembre 2005, sono soppressi ed i relativi compiti e funzioni sono svolti dal ramo di amministrazione competente per materia.

ARTICOLO 41

Dotazione finanziaria delle istituzioni scolastiche

1. All'articolo 7 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono soppresse le parole a partire da che si

suddivide';

b) al comma 2 dopo le parole tale dotazione finanziaria' è inserito l'inciso tranne che per quanto stabilito al successivo comma 3 bis';

c) al comma 3 nei primi tre periodi è soppressa la parola ordinaria'e sono soppressi i periodi dal quarto al settimo;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3 bis. La perequazione tra istituzioni scolastiche è perseguita dalle medesime attraverso l'utilizzo del 5 per cento dell'assegnazione per la realizzazione di progetti mirati a far fronte a particolari esigenze collegate alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio.'

ARTICOLO 42

Acquisto di beni e servizi

1. All'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, le parole da alla lettera d)' a n. 212' sono sostituite con le seguenti all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191'.

2. La responsabilità amministrativa per la stipula di contratti per l'acquisto di beni e servizi in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve intendersi riferita anche alle ipotesi di ricorso a libero mercato.

ARTICOLO 43

Promozione forme consorziate di acquisto beni e servizi

aziende sanitarie ed ospedaliere

1. Al fine di pervenire a sensibili economie di scala ed alla razionalizzazione delle fasi procedurali di fornitura e gestione di beni e servizi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, l'Assessorato regionale della sanità promuove l'attuazione di forme consorziate di acquisto di beni e servizi in ambito provinciale.

ARTICOLO 44

Composizione e nomina dei consigli di amministrazione di ESA

ed IRVV

1. Il consiglio di amministrazione dell'ESA è costituito da sette componenti, compreso il presidente, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili esclusivamente per un ulteriore quinquennio, anche se non consecutivo; di tali componenti, uno è designato dalle organizzazioni professionali dell'agricoltura e uno dalle organizzazioni professionali del movimento cooperativo maggiormente rappresentative. In caso di sostituzione il componente subentrante decade dalla carica con la naturale scadenza del consiglio.

2. Il consiglio di amministrazione dell'IRVV è costituito da cinque componenti, compreso il presidente, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili esclusivamente per un ulteriore quinquennio, anche se non consecutivo; di tali componenti, uno è designato dalle organizzazioni professionali dell'agricoltura e uno dalle organizzazioni professionali del movimento cooperativo maggiormente

rappresentative. In caso di sostituzione, il componente subentrante decade dalla carica con la naturale scadenza del consiglio.

3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente degli enti di cui ai commi 1 e 2 sono contestualmente nominati con decreto presidenziale, previa delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, tra soggetti in possesso di consolidata professionalità ed esperienza in materia agricola, economica, giuridica, industriale e commerciale.

4. All'ESA ed all'IRVV è preposto un direttore generale per ciascun ente nominato dal rispettivo presidente, su proposta del consiglio di amministrazione, previo assenso dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, tra i dirigenti dell'Ente o del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale, in possesso del diploma di laurea, di un'anzianità nella qualifica almeno decennale, nonché tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ARTICOLO 45

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, come recepito dall'articolo 42 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ove l'attività turistica venga svolta in immobili di interesse culturale, i relativi progetti di restauro, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria sono approvati con le procedure di cui all'articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, anche con riferimento alle norme statali e regionali di tutela del patrimonio culturale e dell'ambiente. A tal fine le richieste di pareri, nulla osta o autorizzazioni sono avanzate dagli interessati unitamente alla istanza prodotta allo sportello unico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ARTICOLO 46

Autorizzazioni opere a zone soggette a vincoli

1. Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche dalle competenti Soprintendenze entro il termine perentorio di 120 giorni.

2. Le competenti Soprintendenze possono interrompere i termini dei 120 giorni solamente una volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni. Alla presentazione della documentazione richiesta gli uffici avranno l'obbligo entro i successivi 60 giorni di esprimere un proprio parere. Trascorso il termine perentorio di cui sopra si intende reso in senso favorevole.

TITOLO III

Controlli

ARTICOLO 47

Disposizioni in materia di revisori dei conti

1. Il compenso da corrispondere ai presidenti e ai componenti dei collegi dei revisori dei conti previsto dalla lettera b), dell'articolo

34, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 deve intendersi comprensivo anche degli oneri previsti per legge a carico dell'amministrazione scolastica interessata. Tale compenso è dovuto una sola volta, indipendentemente dal numero delle istituzioni scolastiche sottoposte al controllo di regolarità amministrativa e contabile di uno stesso collegio.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

2 bis. L'incarico di revisore dei conti può essere revocato per mancato insediamento entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di costituzione del collegio o di nomina per sostituzione di uno dei membri, nonché in caso di assenza del singolo membro senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive del collegio medesimo.

2 ter. Le amministrazioni cui compete la designazione dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche statali della Sicilia ai fini del contenimento della spesa pubblica scelgono, in via prioritaria, i propri rappresentanti nel rispetto delle procedure e dei requisiti di cui al comma 2 tra il personale in servizio presso i propri uffici dislocati nella provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica, ovvero tra il personale in quiescenza delle medesime amministrazioni o tra soggetti estranei purché residenti o domiciliati nella medesima provincia'.

3. Le amministrazioni cui compete la designazione dei revisori dei conti delle aziende unità sanitarie locali, ai fini del contenimento della spesa pubblica, scelgono i propri rappresentanti nel rispetto della vigente legislazione tra il personale o tra soggetti estranei, purché residenti o domiciliati nella Regione siciliana.

ARTICOLO 48

Organi di controllo

1. In ogni organo di controllo interno devono essere presenti un componente effettivo designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto tra i dipendenti in servizio dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze o tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e un componente effettivo designato dall'amministrazione da cui l'ente o azienda dipende o che ne ha il controllo o vigilanza, scelto tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, qualora non siano previsti i componenti in rappresentanza delle amministrazioni regionali ivi indicate, l'organo di controllo interno è integrato ai sensi del medesimo comma 1. Qualora l'organo risulti composto da numero pari di soggetti, le determinazioni collegiali a maggioranza vengono assunte considerando doppio il voto del presidente. I rappresentanti delle amministrazioni regionali già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge, non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, restano in carica sino alla naturale scadenza del collegio.

3. Gli organi di controllo interno degli enti comunque sottoposti a vigilanza e tutela della Regione entro 60 giorni dalla fine di ogni semestre dell'anno solare trasmettono una relazione sull'attività svolta a ciascuna amministrazione rappresentata in seno al collegio.

4. I collegi che per due semestri non rispettano la scadenza prevista dal comma 3 sono dichiarati decaduti dall'autorità che li ha nominati anche su proposta delle

altre amministrazioni rappresentate nel collegio

inadempiente.

5. L'Assessorato regionale del bilancio e le finanze cura l aggiornamento professionale dei componenti degli organi di controllo interno di cui al comma 1, anche attraverso corsi, seminari e giornate di studio, utilizzando centri per la formazione e l'aggiornamento del personale disponendo la partecipazione dei soggetti interessati con oneri a carico degli enti vigilati.

6. I revisori e i sindaci che nell'arco di un anno non partecipano a tre sedute dei rispettivi collegi o a due delle giornate previste ai sensi del comma 5 sono dichiarati decaduti dall'Assessorato regionale che esercita la vigilanza amministrativa, anche su proposta degli altri rami dell'Amministrazione regionale interessati o del presidente del collegio dei revisori dei conti, salvo comprovati casi di forza maggiore.

7. Le nomine e le designazioni di competenza regionale degli organi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, da effettuarsi a norma di legge o atto equiparato tra i dipendenti in servizio con i criteri e le procedure di cui alla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, anche se riferite a personale con qualifica dirigenziale, devono intendersi estese a tutti i dipendenti con profilo professionale non inferiore a funzionario.

ARTICOLO 49

Controllo sui rendiconti

1. Alla fine del comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente periodo:

I funzionari delegati trasmettono all'amministrazione che ha emesso l'ordine di accreditamento i rendiconti individuati ai sensi del presente comma per il preventivo riscontro previsto dal comma 2 dell'articolo 333 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.'.

2. Le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni si applicano alle procedure relative alle gestioni degli esercizi finanziari anteriori all'anno 2002 non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 50

Controllo e monitoraggio della spesa pubblica

1. All'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

1 bis. I provvedimenti adottati dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione comportanti obbligazioni e privi della copertura finanziaria sono nulli ed i dirigenti che li dispongono sono rimossi dall'incarico su iniziativa dell'Amministrazione competente.'.

ARTICOLO 51

Equilibrio economico aziende sanitarie

Dopo il comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 26 marzo 2002,

n. 2, è aggiunto il seguente comma:

5 bis. I bilanci d'esercizio, adottati dalle aziende sanitarie entro il 30 aprile di ogni anno, devono essere trasmessi, corredati del parere del collegio sindacale, all'Assessorato regionale della sanità, entro il 31 maggio di ogni anno.'.

ARTICOLO 52

Controllo sugli atti dei Consorzi ASI

1. L'articolo 15 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è sostituito dal seguente:

' Art. 15 - Controlli - 1. Tutte le deliberazioni adottate dal consiglio generale e dal comitato direttivo sono trasmesse all'Assessorato regionale dell'industria entro 15 giorni dall'adozione.

2. Le deliberazioni concernenti lo statuto delle ASI e sue modificazioni, i programmi triennali delle opere pubbliche e degli interventi di cui all'articolo 22 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, i bilanci preventivi e le relative variazioni, i conti consuntivi ed i regolamenti possono essere annullate dall'Assessorato regionale dell'industria entro 15 giorni dalla loro ricezione, fatto salvo il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni per l'acquisizione, ove richiesto, del parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze; trascorsi detti termini, le deliberazioni di cui al presente comma si intendono approvate ed esecutive.

3. Entro 15 giorni dalla ricezione delle deliberazioni, l'Assessorato regionale dell'industria dispone la sospensione con richiesta motivata di chiarimenti, che può essere esercitata solo una volta. Nei 10 giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti può pronunciarne l'annullamento per motivi di legittimità.

4. Tutte le deliberazioni diverse da quelle del comma 2, se adottate con il parere positivo di legittimità del direttore del consorzio, che può avvalersi della facoltà di richiedere appositi pareri all'organo tutorio, sono immediatamente esecutive; nel caso di parere negativo del direttore, le suddette deliberazioni sono soggette alla procedura di approvazione prevista dal comma 2 del presente articolo'.

2. L'articolo 73 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è soppresso.

ARTICOLO 53

Controllo sugli atti degli enti vigilati

1. La Regione espleta i controlli sugli enti, istituti e aziende sottoposte a vigilanza e tutela, ivi inclusi le aziende sanitarie e ospedaliere, le aziende policlinico e i consorzi di bonifica, di norma attraverso gli organi di controllo interno degli stessi.

2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con proprio decreto, predispone programmi annuali di controllo individuando i soggetti tra quelli indicati al comma 1 da sottoporre alla procedura prevista dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni o alle verifiche previste dal comma 4.

3. Ai fini delle salvaguardia dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità degli enti vigilati, nonché ai fini della partecipazione degli stessi al perseguimento degli obiettivi della finanza pubblica regionale, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono periodicamente, su supporto informatico, all'Assessorato regionale del

bilancio e delle finanze, secondo modalità stabilite con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, predisposto di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del ramo dell'amministrazione interessato, i dati contabili di struttura e di attività richiesti. L Assessorato regionale del bilancio e delle finanze rende disponibili alle amministrazioni che esercitano la vigilanza amministrativa i dati ottenuti ed i risultati delle elaborazioni effettuate.

4. Qualora emergessero criticità di ordine economico o finanziario, l'Assessorato regionale de1 bilancio e delle finanze può disporre, di concerto con l'organo tutorio, verifiche ed ispezioni con le modalità da individuare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro.

5. Ai regolamenti degli enti vigilati recanti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, per il parere tecnico contabile dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, che deve essere espresso entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

6. Spetta all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, sentiti i dipartimenti regionali interessati per i profili amministrativi, l'emanazione di indirizzi contabili e linee guida per la predisposizione dei documenti contabili.

7. Per l'espletamento dei compiti ispettivi e di vigilanza attribuiti all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è istituito presso l'Assessorato stesso l'Albo regionale degli ispettori contabili.

8. L'Albo è formato da dipendenti regionali in servizio in possesso di almeno uno dei requisiti sotto elencati:

a) cinque anni di effettivo servizio prestato presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze con qualifica non inferiore a funzionario;

b) cinque anni di iscrizione all'albo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni o dei ragionieri e periti commerciali o dei dottori commercialisti o degli avvocati.

9. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di tenuta e di funzionamento dell'Albo.

10. L'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2003, n. 21, è abrogato.

11. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole e i regolamenti.'.

12. Al comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole e all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze'.

13. Nelle more della piena attuazione della riforma dei controlli, i dipartimenti regionali continuano ad esercitare l'attività di controllo sugli atti dei soggetti di cui al comma 1 sottoposti alla loro vigilanza e tutela con i poteri e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e continuano ad attivare la procedura prevista dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni nei seguenti casi:

a) mancanza del parere favorevole espresso dal collegio dei revisori;

b) su richiesta dell'organo di controllo interno sulla base di circostanziate motivazioni;

c) su richiesta dell'organo tutorio.

14. Le disposizioni di cui ai commi da 2 ter a 2 sexies dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed

integrazioni e di cui al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, non trovano applicazione relativamente ai procedimenti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai soggetti diversi dagli enti locali.

15. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole entro trenta giorni' sono sostituite dalle parole entro quarantacinque giorni' ed al terzo periodo le parole concludere l'iter istruttorio del parere' sono sostituite dalle parole presentare le proprie osservazioni'.

16. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente articolo.

ARTICOLO 54

Pubblicazione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa

1. L'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

'Art. 15 - 1. Tutti i provvedimenti dell'Amministrazione della Regione che comportino impegni di spesa, quando ne sia prevista la pubblicazione in organi ufficiali, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione mediante supplementi trimestrali.'.

ARTICOLO 55

Accertamento della condizione di enti strutturalmente deficitari

1. All'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

4 ter. Ai fini della certificazione dei parametri obiettivi di accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la spesa per il personale stabilizzato ai sensi della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è da escludere dal volume complessivo della spesa per il personale.'.

TITOLO IV

Interventi per lo sviluppo

ARTICOLO 56

Distretti produttivi

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo, adotta con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento dei distretti produttivi.

2. Ai fini del riconoscimento è necessario che il sistema produttivo ricomprenda un numero di imprese artigiane e piccole e medie imprese non inferiore a cinquanta e un numero di addetti complessivo non inferiore a centocinquanta, con un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio e sia in grado di esprimere capacità di innovazione, comprovata dalla presenza di imprese leader nei singoli settori.

3. Il distretto produttivo esprime la capacità degli attori pubblici

e privati di promuovere la realizzazione di una serie di progetti strategici ricompresi all'interno di un patto che mira a realizzare lo sviluppo stesso del distretto, in conformità agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.

4. I soggetti che possono concorrere alla formazione di un distretto produttivo sono:

a) enti locali;

b) imprese con sede nel territorio regionale;

c) associazioni di categoria;

d) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, che svolgono attività nell'ambito della promozione, della ricerca, dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.

5. Il patto di cui al comma 3 è redatto secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e ha validità triennale; l'Assessorato successivamente alla presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 4 ne verifica la compatibilità economica e la complessiva fattibilità rispetto agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.

ARTICOLO 57

Consorzi fidi tra cooperative

1. Le norme di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, relative ai consorzi fidi tra cooperative, come modificate dall'articolo 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche ai consorzi ed alle cooperative di garanzia fidi con sede in Sicilia anche se non costituiti dall'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), purché associno almeno 150 cooperative aventi sede legale in Sicilia.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo valgono per i consorzi e le cooperative di garanzia fidi che associno cooperative operanti nei diversi settori di attività previsti dal Titolo X della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano le limitazioni stabilite nella predetta normativa per le singole imprese dei confidi, artigiane e commerciali e di altri settori, con esclusione di quelli di cui all'allegato I del Trattato CE, nel rispetto della regola de minimis', nonché dei confidi agricoli e della pesca di cui all'articolo 99 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, nel rispetto del Regolamento CE della Commissione n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 relativo agli aiuti de minimis' negli stessi settori.

3. Lo statuto dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi di cui al presente articolo deve rispettare le previsioni dell'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni e deve essere approvato con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

4. L'IRCAC è autorizzato alla sottoscrizione del fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi di cui al presente articolo a valere sulle risorse del proprio fondo a gestione separata nei limiti di cui alla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23.

5. L'IRCAC, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, è autorizzato a sottoscrivere quote di partecipazione a fondi mobiliari di tipo chiuso della tipologia prevista dall'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, nella misura massima di 2.000 migliaia di euro, a valere sulle disponibilità dei fondi di rotazione dallo stesso ente gestiti.

6. Al fine di promuovere interventi finalizzati a contrastare gli effetti derivanti dall'aumento dei prezzi al consumo, a garantire la presenza degli operatori commerciali all'interno dei centri abitati ed a valorizzare i prodotti locali, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, a valere sulle disponibilità dell'UPB 8.2.1.3.2, capitolo 342525, a promuovere, in convenzione con le organizzazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 che associano cooperative di consumo, interventi sperimentali di promozione di cooperative di consumatori nell'ambito delle diverse comunità locali e di cooperative di dettaglianti mediante partnership con le realtà imprenditoriali del settore rappresentate a livello nazionale. Tali interventi sono finalizzati all'attività di divulgazione informativa, di aggregazione consortile e di accordi commerciali.

7. In armonia con le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, i criteri di rappresentatività delle organizzazioni cooperativistiche riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, anche ai fini delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, sono computati in base al numero di revisioni effettuate ai sensi della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, nel biennio ispettivo precedente, nell'ambito dell'elenco di cooperative aderenti dichiarate all'inizio dello stesso biennio da ciascuna organizzazione ai fini revisionali all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

ARTICOLO 58

Consorzi fidi piccole e medie imprese

1. Le piccole e medie imprese commerciali e artigiane aventi sede e operanti nel territorio della Regione Siciliana, che sono aderenti ad un consorzio di garanzia collettiva fidi il cui statuto sia stato approvato dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e la cui compagine sociale sia stata ammessa a godere dell'integrazione regionale dei fondi rischi, ai sensi dell'articolo 94, comma 4, della medesima legge, possono accedere per loro tramite alle operazioni di cessione di crediti a breve termine, garantite dal consorzio stesso, fino all'importo massimo di euro 500.000. Per gli importi eccedenti tale limite massimo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 7, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

2. Per le finalità previste nel presente comma, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere alle imprese, tramite il consorzio fidi a cui le stesse aderiscono, i benefici previsti dalla normativa regionale vigente in materia.

3. I consorzi di garanzia collettiva fidi cui aderiscono le imprese destinatarie dell'intervento finanziario di cui al comma 1, trasmettono alla scadenza di ogni trimestre all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, l'istanza di richiesta del contributo corredata dalla documentazione probatoria rilasciata dall'istituto di credito o società finanziaria, nella quale viene descritta l'operazione e gli interessi maturati.

ARTICOLO 59

Consorzi fidi - farmacie

1. Le farmacie aventi sede e operanti nel territorio della Regione, aderenti ad un Consorzio di garanzia collettiva fidi il cui statuto sia stato approvato dall'Amministrazione regionale e la cui compagine sociale sia stata ammessa a godere dell'integrazione regionale del fondo rischi, possono accedere per loro tramite alle operazioni di cessione e crediti a breve termine, garantite dal consorzio stesso, fino all'importo massimo di euro 500.000.

2. Per le finalità previste al comma 1, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere in favore dei predetti consorzi di garanzia fidi i benefici previsti dalla normativa regionale vigente in materia.

3. I consorzi di garanzia collettiva fidi cui le farmacie aderiscono trasmettono alla scadenza di ogni trimestre all'Assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca, l'istanza di richiesta del contributo corredata dalla documentazione probatoria rilasciata dall'istituto di credito o società finanziaria.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che si consorzino 200 farmacie.

5. Le previsioni di cui ai precedenti commi si estendono anche ai soggetti beneficiari degli accreditamenti per il Servizio sanitario regionale di cui al decreto dell'Assessore regionale per la sanità 17 giugno 2002, n. 890.

ARTICOLO 60

Agevolazioni fiscali IRAP

1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, alle società cooperative a mutualità prevalente di cui al Titolo VI del Libro V del Codice civile, così come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che siano regolarmente sottoposte al regime di revisione ordinaria previsto dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla quota di spettanza della Regione e fatti salvi i regimi agevolativi specifici già stabiliti dalla normativa vigente, è ridotta dell'1 per cento per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2005. Per i due periodi di imposta successivi, l'aliquota è ridotta, rispettivamente, dello 0,75 e dello 0,50 per cento.

2. Al fine di migliorare gli standard di sicurezza nel territorio della Regione i benefici di cui al comma 1 sono, altresì, estesi agli istituti esercenti attività di vigilanza privata di cui agli articoli 133 e seguenti del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, nonché alla definizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

4. Nelle more della definizione delle procedure di cui al comma 3, gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi con modalità conformi ed entro i limiti di cui al Regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce agli aiuti di importanza minore.

ARTICOLO 61

Fondo a gestione separata per gli aiuti all'investimento,

alla ricerca e all'innovazione tecnologica

1. Al fine di garantire l'operatività e la concessione delle agevolazioni previste dai regimi di aiuto di cui all'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, agli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, all'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, all'articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, all'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito un fondo a gestione separata presso una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, previa stipula di apposita convenzione, secondo le procedure di cui al combinato disposto dell'articolo 185, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e dell'articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, da utilizzarsi anche per le finalità di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni, dandone applicazione sul territorio della Regione siciliana. E' demandato al dirigente generale del dipartimento regionale per l'industria, con apposito decreto di natura non regolamentare determinare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla prevista applicazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, sentito il comitato consultivo industria, vengono ripartite le disponibilità del fondo a regimi di aiuto di cui al comma 1.

3. Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione, composto da:

a) un esperto in materia creditizia e di agevolazioni alle imprese, con funzione di presidente, designato dall'Assessore regionale per l'industria;

b) due componenti designati dall'ente gestore, uno dei quali con funzione di vicepresidente;

c) tre dipendenti con qualifica non inferiore a funzionario direttivo, di cui due in servizio presso l'Assessorato regionale dell'industria ed uno presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi Assessori;

d) due componenti designati dall'Assessore regionale per l'industria, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali degli industriali maggiormente rappresentative;

e) un componente designato dall'Associazione bancaria italiana.

4. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ente gestore.

5. I componenti ed il segretario durano in carica quattro anni. Qualora un consigliere, prima della scadenza, cessi dalla carica per morte, dimissioni od altra causa, il nuovo designato resta in carica sino alla scadenza del comitato.

6. Spetta al Comitato deliberare l'approvazione delle singole operazioni da ammettere ai benefici del fondo di rotazione o da revocare in base alle risultanze istruttorie esitate dal gestore concessionario e quant'altro indicato nella convenzione di cui al comma 1.

7. I compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario del comitato, il cui onere è a carico dell'ente gestore, sono determinati con la convenzione di cui al comma 1.

8. Le agevolazioni di cui al comma 1 conservano la loro operatività attraverso l'originario gestore dei relativi fondi regionali sino alla data in cui il soggetto, individuato secondo le modalità di cui al comma 1, attiva il funzionamento del fondo stesso.

9. Tutte le disponibilità dei fondi a gestione separata istituiti ai sensi degli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei fondi a gestione separata istituiti ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, degli articoli 4 e 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, nonché i successivi rientri in relazione alle operazioni di finanziamento in essere e gli stanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 67 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, confluiscono nel fondo a gestione separata istituito dal presente articolo alla data di cui al comma 8. I benefici di cui all'articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, si estendono anche alle istanze presentate ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 62

Erogazione aiuti agli investimenti

1. Gli aiuti all'investimento di cui alla lettera b) dell'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, erogati dalla CRIAS nella forma tecnica di finanziamento agevolato, nel rispetto dei massimali stabiliti nella lettera

a), sono erogati nell'ambito della regola de minimis e sono concessi secondo le disposizioni di cui all'articolo 63 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

ARTICOLO 63

Attivazione misure a sostegno dello sviluppo

1. All'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

5 bis. Nelle more della definizione delle procedure di cui al precedente comma 4, gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi con modalità conformi ed entro i limiti di cui al Regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore.'.

2. All'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

4 bis. Nelle more della definizione delle procedure di cui al precedente comma 3, gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi con modalità conformi ed entro i limiti di cui al Regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore.'.

ARTICOLO 64

Proroga cambiali agrarie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 4 della legge

regionale 16 aprile 2003, n. 4 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2005.

ARTICOLO 65

Imprenditoria giovanile

1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni sono inseriti i seguenti:

5 ter. Alle cooperative giovanili di cui al comma 5, che abbiano subito ritardi nella realizzazione delle opere dovuti a cause indipendenti dalla volontà delle cooperative medesime, ivi comprese le interruzioni o sospensioni delle erogazioni delle agevolazioni concesse, ovvero a quelle che hanno modificato il progetto originario per adeguarlo alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, possono essere riconosciute, ai fini del ricalcolo delle agevolazioni spettanti, le correlate eventuali maggiori spese, a richiesta degli interessati e sempre che questi ultimi abbiano già avviato al lavoro il numero di soci giovani prescritto nel provvedimento di concessione, previo esame di congruità delle maggiori spese stesse da parte del nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile e nel limite del 50 per cento delle spese originariamente ammesse.

5 quater. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento delle maggiori spese di cui al comma 5 ter si provvede, nel rigoroso ordine cronologico di ricevimento delle relative richieste, nel limite delle risorse tempo per tempo disponibili rinvenienti da eventuali revoche o rinunce riferite ai progetti agevolati delle cooperative di cui al comma 5 che, a tal fine, l'lRCAC è autorizzato a trattenere sul proprio fondo unificato a gestione unica.'. 2. All'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) del comma 7 è soppressa: b) al comma 8 le parole altre agevolazioni' sono sostituite dalle parole altri aiuti di Stato' e la parola relative' è sostituita dalla parola relativi'.

ARTICOLO 66

Utilizzazione finanziamenti alle cooperative edilizie

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, è così sostituito: 1. Le cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, in possesso delle relative promesse di finanziamento, possono usufruire delle stesse per il recupero degli immobili a prevalente destinazione residenziale, ovvero per l'acquisizione, sia dal libero mercato o direttamente dalla partecipazione alle aste indette dalle procedure concorsuali, di immobili costruiti o in corso di costruzione, anche da sottoporre ad interventi di ristrutturazione, completamento o ricostruzione.'

2. Le cooperative edilizie assegnatarie di finanziamenti agevolati possono usufruire di tali agevolazioni entro il 31 dicembre 2006.

ARTICOLO 67

Requisiti cooperative edilizie

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 19, la parola regolamento' è sostituita dalla parola decreto

dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca'.

2. All'articolo 31 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, sono aggiunte le seguenti parole a tutte le cooperative edilizie in regola con le revisioni ordinarie'.

3. Le cooperative edilizie rimanenti devono dimostrare, attraverso revisione ordinaria, il possesso dei requisiti di legge al fine del mantenimento delle agevolazioni, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dal beneficio.

ARTICOLO 68

Riassegnazioni anticipazioni in favore delle ASI

1. Le anticipazioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, purché siano nella disponibilità finanziaria dei consorzi ASI, anche se revocate, sono riassegnate a titolo definitivo per il pagamento di tutti gli oneri connessi alla chiusura dei contenziosi.

ARTICOLO 69

Fondo di rotazione per la progettazione nell'Amministrazione regionale

1. All'articolo 12, sub articolo 17 bis, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:

4 bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005 il fondo di cui al presente articolo è destinato al finanziamento in favore dei rami dell'Amministrazione regionale, per la copertura delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed esecutiva, ivi compresi gli oneri accessori, e per il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative, necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extraregionale.

4 ter. Il 50 per cento del fondo di cui al comma 1 è utilizzato, per l'esercizio finanziario 2005, per consentire agli enti proprietari di strutture strategiche o rilevanti, come individuate ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003, resa esecutiva con decreto del dirigente generale del dipartimento di protezione civile n. 3 del 15 gennaio 2004, per l'effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica, previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003. Con apposito regolamento sono definite dal servizio sismico del dipartimento regionale di protezione civile, a seguito del completamento del censimento delle strutture strategiche e rilevanti di competenza regionale, le modalità di concessione del finanziamento ad enti e soggetti individuati come proprietari di tali strutture ai sensi del decreto del dirigente generale del dipartimento di protezione civile n. 3 del 15 gennaio 2004.'.

ARTICOLO 70

Fondo di rotazione per la progettazione degli enti locali

1. All'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, come sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

5 bis. Una quota pari al 15 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1 è attribuita agli enti locali territoriali per la realizzazione di progettazioni relative ad interventi straordinari ed urgenti. Il fondo di cui al comma 1 viene attribuito in misura proporzionale al numero di abitanti ed all'estensione territoriale.'.

ARTICOLO 71

Fondo unico per il precariato

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, nel bilancio della Regione è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 39, commi 1, 2 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dall'articolo 83 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, nonché delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili previste dall'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e delle altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale.

2. I finanziamenti previsti a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 per gli interventi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui al comma medesimo.

3. Per l'assunzione degli impegni per le finalità di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di competenza.

ARTICOLO 72

Applicazione delle misure di fuoriuscita ai soggetti utilizzati in attività socialmente utili dalla Croce rossa italiana

1. Nell'ambito delle disponibilità di cui al fondo unico per il precariato, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a finanziare al Comitato regionale della Croce rossa italiana della Sicilia le misure previste dalla legislazione vigente per la fuoriuscita dei soggetti utilizzati in attività socialmente utili dai predetti enti purchè inclusi nel regime transitorio.

ARTICOLO 73

Applicazione benefici LSU

1. La riserva prevista per i lavoratori socialmente utili dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, nonché tutti gli incentivi, le priorità e le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente in favore dei soggetti prioritari di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, trovano applicazione per tutti i lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale.

ARTICOLO 74

Procedure per la individuazione del soggetto utilizzatore

1. Ai fini dell'individuazione del soggetto utilizzatore in ASU,

l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell' emigrazione, provvede attraverso i propri uffici periferici ad accertare l'ente presso cui il lavoratore ha prestato la propria attività per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle selezioni per la procedura di stabilizzazione, i soggetti utilizzati nell'ente in forza di procedura di assegnazione ovvero convenzionali ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mantengono la priorità rispetto ai lavoratori di cui al comma 1.

ARTICOLO 75

Prosecuzione attività socialmente utili

1. Al fine di assicurare la prosecuzione nell'utilizzazione in attività socialmente utili di lavoratori destinatari del regime transitorio per i quali gli enti utilizzatori privati non provvedono ad adottare il programma di fuoruscita, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione promuove iniziative volte all'utilizzazione degli stessi lavoratori presso enti legittimati diversi dall'amministrazione regionale, su richiesta dei soggetti interessati. Per i soggetti utilizzatori pubblici, alle inadempienze dell'ente, provvede l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione attraverso i controlli sostitutivi di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 76

Formazione all'autoimpiego

1. I contributi corrisposti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 sono da intendersi aiuti nell'ambito della formazione all'autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati ed assimilabili alle borse di studio di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

ARTICOLO 77

Applicazione disposizioni limitative per le assunzioni negli enti locali

1. Per l'anno 2005, al fine di garantire specifiche esigenze istituzionali, le disposizioni limitative alle assunzioni negli enti locali e negli enti soggetti a controllo e vigilanza della Regione non trovano applicazione per le assunzioni dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, nei limiti delle dotazioni organiche e fermo restando il rispetto del patto di stabilità regionale e nazionale.

2. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, non si intendono applicabili ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili.

ARTICOLO 78

Finanziamento del piano regionale dell'offerta formativa

1. L'Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato ad approvare, finanziare e a dare corso al piano regionale dell'offerta formativa 2005, utilizzando anche le risorse rivenienti dai trasferimenti comunitari, statali e dal fondo siciliano lavoratori.

ARTICOLO 79

Interventi per la conservazione del patrimonio culturale

1. Per la realizzazione degli interventi finalizzati alla conservazione del patrimonio culturale di cui all'articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, emanato con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 il progetto definitivo dei lavori di cui al comma 4 dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere corredato propedeuticamente di indagini diagnostiche.

ARTICOLO 80

Alto Commissario per la valorizzazione della Villa del Casale di Piazza Armerina

1. La Giunta regionale è autorizzata a nominare un Alto Commissario al fine di concentrare in un unico soggetto il coordinamento di tutti gli interventi da porre in essere per la tutela e la valorizzazione della Villa Romana di Piazza Armerina affidando specifico incarico a soggetto esterno particolarmente qualificato nella materia dei beni culturali.

2. Il compenso, da stabilirsi nel decreto di nomina, grava sulle somme dovute al comune di Piazza Armerina ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per la durata dell'incarico previsto dal presente articolo non si applica al comune di Piazza Armerina il limite del 30 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso, bensì la percentuale da stabilirsi con successiva convenzione da stipulare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. L'Alto Commissario, avvalendosi direttamente degli uffici della Soprintendenza di Enna, provvede a predisporre, promuovere e coordinare tutti gli interventi per la conservazione, la tutela e la valorizzazione della Villa Romana di Piazza Armerina.

5. In ordine agli interventi sul sito, a valere sulla misura 2.01 - azione B - del POR Sicilia 2000/2006, l'Alto Commissario esercita tutti i poteri di gestione e di amministrazione del dirigente generale del dipartimento beni culturali al quale è per tale attività equiparato. L'incarico di Alto Commissario cessa ad avvenuto completamento degli interventi sul sito previsti dal POR Sicilia 2000-2006.

ARTICOLO 81

Appalti pubblici di lavori concernenti i beni culturali

1. Si applica nel territorio della Regione la disciplina degli appalti pubblici di lavori concernenti i beni culturali di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30.

ARTICOLO 82

Garanzia sussidiaria ente fiera di Palermo

1. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a prestare garanzia sussidiaria in favore degli istituti di credito che erogano mutui in favore dell'Ente autonomo Fiera di Palermo finalizzati al ripianamento delle proprie esposizioni debitorie sussistenti alla data del 30 giugno 2004 e comunque per un importo complessivo massimo pari a 10.000 migliaia di euro.

2. Per le finalità del comma 1, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze approva il piano di risanamento aziendale ed il piano di ammortamento del mutuo, verificando ogni dodici mesi che gli stessi piani siano rispettati attraverso la nomina di un commissario straordinario, da parte dello stesso Assessorato, per il risanamento dell'ente, da affiancare al Consiglio di amministrazione dello stesso ente o al commissario.

3. Nelle more di un organico riordino del settore e delle attività fieristiche, gli Enti fiera regionali si trasformano in soggetti giuridici privati che acquistano personalità giuridica di diritto privato con l'approvazione da parte dell'Organo tutorio della delibera di trasformazione, e subentrano agli Enti cessati nei rapporti giuridici, attivi e passivi, esistenti al momento della trasformazione.

4. L'Assessore regionale alla cooperazione, commercio, artigianato e pesca, cui compete la tutela e la vigilanza degli Enti fieristici, dà attuazione alla disposizione di cui al comma 3 mediante nomina di commissari ad acta. Le procedure di privatizzazione, che si completano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si informano ai principi generali e ai criteri contenuti nella legge 11 gennaio 2001, n. 7, alle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 della stessa legge, per quanto compatibili con le norme e le competenze regionali in materia, e, per quanto non previsto, alle previsioni normative del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

ARTICOLO 83

Pagamento somme attività ispettiva società cooperative

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2005, ad impegnare sullo stanziamento di competenza della UPB 8.2.1.3.1, capitolo 343701, la somma di 218 migliaia di euro, destinata al pagamento delle spese relative all'attività ispettiva svolta nell'anno 2003 dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico della Sicilia nei confronti delle cooperative aderenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto 19 giugno 2003, n. 1891, dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, si applicano anche alle gestioni straordinarie delle cooperative cessate prima del 1 luglio 2003

ARTICOLO 84

Contributo straordinario in favore delle imprese esercenti le attività di pesca

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, a valere sulle economie realizzate ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41 concernente il Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima', a corrispondere in via straordinaria e limitatamente al periodo compreso tra il primo gennaio 2004 ed il 30 giugno 2005, in favore delle imprese esercenti l'attività della pesca in Sicilia, un contributo straordinario a titolo di concorso sulle spese effettivamente sostenute e documentate per l'acquisto del gasolio necessario allo svolgimento delle attività professionali.

2. Il contributo di cui al comma 1 rientra tra gli aiuti di cui al Regolamento CE 6 ottobre 2004, n. 1860 ed è erogato nella misura del de minimis nel rispetto delle norme del predetto Regolamento CE. Ai fini dell'ammissione al contributo di cui al presente articolo, le imprese interessate devono presentare apposita istanza con le modalità e nei termini che saranno indicati in apposito atto dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca. Il contributo va computato nella misura del 5 per cento del costo del carburante relativo al periodo in cui la spesa effettuata si riferisce ed al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

ARTICOLO 85

Fideiussioni regionali

Il testo dell'articolo impugnato è riportato nel paragrafo

note

N o t e

1. Le fidejussioni regionali concesse agli istituti di credito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 30 e dell'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 a favore delle cooperative agricole, sono equiparate alle garanzie di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37.

2. I soci delle cooperative agricole di cui al precedente comma, possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, purchè dimostrino di aver prestato garanzie agli istituti di credito e/o agli enti pubblici finanziatori entro i termini previsti dalla stessa legge.

ARTICOLO 86

Interventi in favore delle cooperative agricole

1. Per le finalità previste dalla Comunicazione della Commissione UE riguardanti: Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà , in GUCE C 244 dell'1 ottobre 2004, per l'anno finanziario 2005, a valere sulle disponibilità del Fondo unico previsto dall'articolo 63 legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, l'IRCAC è autorizzato ad effettuare interventi in favore delle cooperative agricole di conferimento di ortofrutticoli in serra, di cui all'albo nazionale delle cooperative istituito con decreto 23 giugno 2004 dal Ministero delle attività produttive, e che forniscono ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. Le cooperative di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2512 e dal terzo comma dell'articolo 2513 del Codice civile e devono essere formate al 31 dicembre 2003, da

almeno cento soci produttori agricoli.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, con proprio decreto, stabilisce le direttive per l'attuazione da parte dell'IRCAC del presente articolo.

ARTICOLO 87

Vigilanza e custodia dighe gestite dai consorzi di bonifica

1. A valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 2.3.1.3.1, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato ad erogare la somma di 2.000 migliaia di euro ai consorzi di bonifica. Detta somma è esclusivamente finalizzata alla vigilanza e custodia delle dighe gestite dai suddetti consorzi e soggette a vigilanza e custodia governativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363. Tale somma viene ripartita fra i consorzi di bonifica in proporzione al numero di invasi gestiti ed in base ad apposita perizia dei lavori dal Foglio delle condizioni regolarmente sottoscritto con l'autorità governativa statale ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 88

Fondo di rotazione ESA

1. Al fondo di rotazione ESA, istituito con l'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, possono accedere gli Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

ARTICOLO 89

Contributi alle province regionali di Enna e di Agrigento

1. I contributi previsti dall'articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, così come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, sono erogati, con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, con le modalità previste dall'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23.

2. Contestualmente all'erogazione la Regione indica un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione di ogni singolo consorzio universitario interessato.

ARTICOLO 90

Contributi alle imprese artigiane

1. Al fine di accelerare le procedure di accertamento dei contributi richiesti dalle imprese artigiane ai sensi degli articoli 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n.3 le province regionali trasmettono all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l'elenco dettagliato di tutte le imprese aventi diritto ai contributi per tutti gli anni pregressi fino alla data del 31 luglio 2001. Entro i successivi 60 giorni l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca emana apposito decreto di riconoscimento

di debito e di liquidazione nei confronti dei beneficiari. Il limite di impegno non può comunque superare l'importo massimo autorizzato al comma 6.

2. I crediti certificati dal decreto emanato ai sensi del comma 1 possono formare oggetto di cessione nel quadro di operazioni di cartolarizzazione poste in essere ai sensi e per gli effetti della legge 30 aprile 1999, n.130 secondo le modalità previste dalla stessa legge.

3. Per favorire il perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti derivanti dagli articoli 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 la Regione ritiene validi ed efficaci gli atti di cessione tra le imprese e le società per la cartolarizzazione dei crediti.

4. Gli atti di cessione devono essere notificati mediante lettera raccomandata all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e sono resi pubblici dalle società per la cartolarizzazione dei crediti secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n.130.

5. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a sottoscrivere con le società per la cartolarizzazione dei crediti gli atti e i documenti necessari per il perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione dei contributi di cui agli articoli 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, concordando altresì che successivamente alla cessione in favore della società per la cartolarizzazione dei crediti, le eventuali contestazioni relative al possesso dei requisiti per l'erogazione dei contributi possono essere fatte valere dalla Regione esclusivamente nei confronti delle imprese cedenti.

6. Per provvedere al pagamento dei debiti di cui al comma 1 la Regione è autorizzata ad assumere un limite di impegno decennale di 2.500 migliaia di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2005.

7. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n.10.

ARTICOLO 91

Borse di studio in scienze di attività motorie

Il testo dell'articolo impugnato è riportato nel paragrafo

note

N o t e

1. Al fine di formare giovani laureati nell'ambito delle scienze motorie e sportive per fini sociali, culturali e di ricerca scientifica, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a stipulare convenzione triennale con l'università degli studi di Palermo per il finanziamento di tre borse di studio per il corso di dottorato di ricerca in scienze delle attività motorie, a partire dall'anno 2005.

ARTICOLO 92

Cofinanziamento nel settore dei beni culturali

1. Al fine di utilizzare gli apporti economici di enti ed organizzazioni esterne all'Amministrazione regionale, in particolare di quelli religiosi relativamente a cofinanziamenti nel settore dei beni

culturali, l'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato al cofinanziamento nella misura massima del 40 per cento della somma prevista. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.2.8.2.

TITOLO V

Disposizioni varie e norme finali

ARTICOLO 93

Beni mobili delle istituzioni scolastiche

1. I beni mobili acquistati con fondi regionali dall'1 gennaio 1986 al 31 agosto 2000 dalle istituzioni scolastiche statali vengono acquisiti al patrimonio delle scuole che li detengono alla data del 31 agosto 2000. I beni acquistati con fondi regionali dai soppressi distretti scolastici vengono acquisiti al patrimonio delle istituzioni scolastiche in cui aveva sede il distretto medesimo.

ARTICOLO 94

Cronoscalata automobilistica Linguaglossa-Piano Provenzana

1. E' autorizzata la cronoscalata automobilistica Linguaglossa-Piano Provenzana' sulla strada provinciale Mareneve', limitatamente al periodo dell'anno compreso tra il 15 marzo ed il 15 settembre, dalla chilometrica 3,000 alla chilometrica 13,800.

ARTICOLO 95

Piano finanziario per le indennità di occupazione ed esproprio degli immobili sgomberati a seguito della frana di Agrigento del 1966

1. A valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 1.3.1.1.2 il Presidente della Regione istituisce con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico al quale sono chiamati a partecipare anche rappresentanti della Provincia e del comune di Agrigento, per la definizione del piano finanziario degli interventi finalizzati alla corresponsione delle indennità di esproprio e di occupazione relativi alle unità immobiliari della città di Agrigento ricadenti nelle zone fatte sgombrare a seguito della frana del 19 luglio 1966 e dichiarati inagibili in base alle ordinanze sindacali del 23/27 luglio 1966, nonché in base alla successiva ordinanza sindacale del 4 febbraio del 1967 e successivamente demolite o dichiarate inagibili.

ARTICOLO 96

Vendite promozionali

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della 1egge regionale 25 marzo 1996, n. 9, così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 28 e dal comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, è sostituito dal seguente:

3. Le vendite non possono avere durata superiore a ventuno giorni e si possono effettuare nell'ambito del periodo stabilito con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,

l'artigianato e la pesca entro il 30 giugno per il biennio successivo, previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell'ANCI'.

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, così come modificata dal comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 (saldi invernali) e la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 9 (saldi estivi) sono sostituite dalla seguente lettera:

a) le date di svolgimento dei saldi invernali e dei saldi estivi sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro il 30 giugno per il biennio successivo, previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell'ANCI'.

3. Le date di svolgimento dei saldi invernali 2005 e delle vendite promozionali per il 2005 sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro il mese di dicembre del 2004, previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell'ANCI.

ARTICOLO 97

Locali per le Forze dell'ordine

1. I comuni possono cedere in uso locali di loro proprietà ovvero concorrere alle spese di locazione dei locali da adibire a sede delle Forze dell'ordine.

ARTICOLO 98

Definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari pendenti a seguito della istituzione di nuovi comuni

1. Al fine di pervenire alla definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari ancora pendenti a seguito della istituzione di nuovi comuni, l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, onde consentire il superamento delle particolari situazioni di disagio legate al funzionamento dell'attività e dei servizi degli enti di nuova istituzione, è autorizzato, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, a provvedere, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, mediante decreto, a:

a) definire i criteri oggettivi, tenuto conto dei dati di popolazione e di territorio, per la quantificazione degli oneri concernenti l'istituzione di nuovi comuni;

b) individuare i beni immobili di rispettiva pertinenza;

c) quantificare l'ammontare delle somme spettanti ai comuni di nuova istituzione;

d) assegnare, mediante piano di riparto, anche triennale, le somme quantificate, con oneri a valere sul fondo globale per le autonomie.

2. Con l'accredito ai comuni di nuova istituzione del primo incremento di risorse finanziarie da parte dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali si intende cessata la materia del contendere fra il comune originario e quello di nuova istituzione.

ARTICOLO 99

Centro Ettore Majorana

1. Ferme restando le originarie destinazioni, i contributi previsti dalla vigente legislazione regionale in favore del centro Ettore Majorana sono corrisposti alla Fondazione Ettore Majorana e Centro di cultura scientifica', in cui il predetto centro confluisce a far data dalla incorporazione.

ARTICOLO 100

Cessione di beni mobili dell'Amministrazione

1. I beni mobili dell'amministrazione regionale, delle aziende e degli enti pubblici da essa dipendenti e/o sottoposti a vigilanza, degli enti locali territoriali e/o istituzionali, degli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti alla loro vigilanza che risultino inutilizzati possono essere ceduti, a titolo gratuito, ai consorzi di enti locali e/o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che si occupano di gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata, che ne facciano richiesta per il perseguimento dei loro fini istituzionali.

ARTICOLO 101

Formazione dei tecnici per la revisione periodica dei veicoli a motore

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è autorizzato a promuovere, senza oneri a carico della Regione, i corsi di formazione per i responsabili tecnici di revisione periodica dei veicoli a motori, di cui alla deliberazione 12 giugno 2003 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Con successivo decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge a cura dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, verranno stabilite le modalità di esecuzione, realizzazione ed attuazione dei corsi di cui al comma 1.

ARTICOLO 102

Pane di Lentini

1. Per il Pane di Lentini , prodotto nel territorio del comune di Lentini con semole di grano duro coltivato in Sicilia, fatto lievitare facendo uso di lievito naturale o lievito di birra e cotto in forni di pietra il cui basamento è costituito da pietra lavica o altro idoneo materiale refrattario naturale e la volta da mattoni refrattari usando come combustibile legna allo stato naturale e/o da gusci di mandorle, può essere concessa l'autorizzazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo la procedura prevista dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002 prescindendo dalla valutazione sulla densità e la produttività dei panifici esistenti per la produzione del pane comune.

2. I forni di pietra adibiti alla cottura dal caratteristico Pane di Lentini sono esenti dall'osservanza delle prescrizioni di carattere tecnico stabilite dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002.

ARTICOLO 103

Applicazione in Sicilia del codice delle comunicazioni elettroniche

1. Il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche , si applica nel territorio della Regione Siciliana, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

ARTICOLO 104

Inquadramento di dirigenti medici

1. L'atto di inquadramento, adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 nonché dell'articolo 19 della legge regionale 8 settembre 2003, n. 13, ha decorrenza giuridica retroattiva a far data dall'attestazione formale dell'originario provvedimento di destinazione del legale rappresentante dell'azienda. La suddetta decorrenza esclude qualsiasi effetto di ordine economico.

ARTICOLO 105

Gestione sistema di emergenza sanitaria

1. Il termine per la gestione del sistema di emergenza in forma convenzionale di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 per come successivamente differito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36 e dall'articolo 109 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.

2. L'Assessorato regionale della sanità, entro il termine del 31 dicembre 2005, definisce le procedure e le modalità per il nuovo affidamento del servizio di trasporto mediante ambulanze afferenti il sistema dell'emergenza-urgenza sanitaria (SUES 118) nella Regione Siciliana.

3. Nelle more dell'attuazione delle procedure di cui ai commi 1 e 2, dovendosi assicurare e garantire la continuità del S.U.E.S., la validità dell'atto convenzionale già stipulato con la Croce rossa italiana ed in atto vigente, è prorogata fino al definitivo affidamento del servizio e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2006.

ARTICOLO 106

Estensione benefici

Il testo dell'articolo impugnato è riportato nel paragrafo note

N o t e

1. Il comma 1 dell'articolo 107 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è sostituito dal seguente:

1. I benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 9 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni sono estesi in favore dei familiari, individuati secondo il disposto delle norme citate, dei dipendenti in servizio presso l'amministrazione

regionale, gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati, nonché dei familiari dei direttori dei cantieri scuola, vittime di azioni criminose nell'adempimento del proprio dovere.'.

2. All'articolo 108 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

2. I benefici di cui al comma 1 dell'articolo 107 della presente legge sono altresì applicati ai familiari del dipendente della provincia regionale di Catania Placido Stissi, deceduto nell'adempimento del proprio dovere in data 11 dicembre 2004; in favore dei familiari del sig. Giuseppe Mendola, deceduto eroicamente il 12 luglio 2003 nel compimento di un atto di salvataggio di due cittadini nel tratto di mare di Isola delle Femmine in provincia di Palermo sono estesi i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.'

3. I benefici degli articoli 2, 3, 4, 9 della legge 13 settembre 1999, n. 20, si estendono ai cittadini individuati ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

ARTICOLO 107

Riconoscimento istituto di studi politici San Pio V

Il testo dell'articolo impugnato è riportato nel paragrafo

note

N o t e

1. L'Istituto di studi politici San Pio V', per la sua rilevanza sociale e formativa, è riconosciuto come ente di interesse regionale. L'Istituto si propone di sviluppare nella coscienza dei giovani le grandi problematiche sociali e dello sviluppo tecnologico.

ARTICOLO 108

Avviamento servizio telefonico 114

1. Una quota pari all'80 per cento del contributo stanziato per l'esercizio finanziario 2005 a favore dell'Associazione Telefono azzurro (UPB 3.2.1.3.1. - Capitolo 183711) è destinato a consentire al gestore del servizio S.O.S. Il Telefono Azzurro - linea nazionale per la prevenzione dell'abuso dell'infanzia', eretto in ente morale con D.P.R. 18 dicembre 1990, nella sede unica di Palermo, l'avviamento del Servizio telefonico nazionale 114 - linea d'emergenza gratuita per la segnalazione di situazioni di pericolo immediato di bambini e adolescenti, istituito con decreto interministeriale 6 agosto 2003 dei Ministri delle comunicazioni, del lavoro e politiche sociali e delle pari opportunità.

2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato a stipulare con il predetto ente gestore del Servizio 114 una convenzione finalizzata all'elaborazione e gestione di progetti formativi riguardanti le procedure d'intervento in situazioni di emergenza relative ai minori, rivolti al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, agli operatori sanitari, a quelli socio-assistenziali ed alle forze dell'ordine.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2006, la quota di cui al comma 1 è determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

ARTICOLO 109

Proroga dei contratti consorzi di bonifica

Il testo dell'articolo impugnato è riportato nel paragrafo

note

N o t e

1. Nelle more del riordino complessivo dei Consorzi di bonifica, finalizzato ad assicurare agli stessi efficienza ed economicità di gestione, i contratti di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 sono prorogati, senza soluzione di continuità, al 31 dicembre 2007.

ARTICOLO 110

Personale in servizio presso i consorzi di bonifica

1. Gli enti di cui alla Tabella A della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, sono autorizzati ad utilizzare, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, il personale in atto in servizio, nonché il personale di cui all'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, chiamati nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 106 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 sino alla definizione dello strumento normativo concernente il riordino complessivo degli enti predetti anche mediante copertura dei posti previsti nei P.O.V.

2. Al personale di cui al comma 1 viene estesa la previsione normativa di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 49.

ARTICOLO 111

Applicazione della legge 7 giugno 2000, n. 150

1. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, le parole sono autorizzati a modificare le piante organiche del personale' sono sostituite con le parole procedono, entro il 31 maggio 2005, all'adeguamento delle rispettive piante organiche alle previsioni della legge 7 giugno 2000, n. 150' e dopo le parole sua interezza' sono aggiunte le parole Q, fermo restando l'autonomia statutaria e regolamentare dei suddetti enti.'.

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è aggiunto il seguente periodo: Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 negli enti locali il portavoce deve essere iscritto all'ordine dei giornalisti'.

ARTICOLO 112

Interpretazione autentica di norme

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, va interpretato nel senso che il divieto di rieleggibilità per una sola volta non si applica nel caso in cui tra un mandato e l'altro si sia verificata una gestione straordinaria ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 è interpretato nel senso che, nella fase di prima formazione del contingente distrettuale di cui all'articolo 56, comma 4, lettera b) della stessa legge, il contingente è formato prioritariamente dai lavoratori già in possesso della qualifica di autobottista, conseguita con precedente rapporto di lavoro con l'amministrazione forestale; per i successivi aggiornamenti di cui all'articolo 60 della medesima legge, il precedente lavorativo nella relativa qualifica di addetto alla guida di autobotti costituisce titolo preferenziale.

3. Il comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è interpretato nel senso che il possesso della relativa qualifica con precedente lavorativo nella mansione, costituisce titolo preferenziale. Il requisito del precedente lavorativo applicato dalle Commissioni provinciali Manodopera agricola, sia per la prima formazione dei contingenti distrettuali antincendio, che per i successivi aggiornamenti, è pertanto valido ed efficace.

ARTICOLO 113

Utilizzazione personale AAPIT

1. Nelle more della riforma organica delle AAPIT, il relativo personale, su disposizione del presidente della provincia regionale nel cui ambito territoriale ha sede l'Azienda, previa concertazione sindacale, può essere utilizzato dalla provincia regionale o dagli enti ad essa collegati, ferme restando le garanzie giuridico-economiche e funzionali di detto personale godute presso l'ente di provenienza.

ARTICOLO 114

Interventi per il controllo della fauna selvatica

Il testo dell'articolo impugnato è riportato nel paragrafo

note

N o t e

1. Nel territorio della Regione, ivi comprese le aree dei parchi e delle riserve naturali, la fauna selvatica può essere sottoposta, per motivi sanitari, di tutela del suolo e delle produzioni zoo-agro-forestali, ad operazioni ed interventi di controllo. Gli interventi di controllo della fauna selvatica, anche su segnalazione delle associazioni venatorie, riconosciute dalle amministrazioni comunali interessate per territorio, dai proprietari o conduttori dei fondi, dagli enti parco, dagli enti gestori delle riserve naturali, sono esercitati dalle ripartizioni faunisticovenatorie, mediante l'utilizzazione di sistemi acustici e/o meccanici di allontanamento o cattura in qualsiasi periodo dell'anno. Per gli aspetti sanitari, le ripartizioni si avvalgono dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. Gli interventi di cattura sono effettuati qualora i sistemi di allontanamento si dovessero ritenere non adeguati o inefficienti. Agli interventi di controllo le ripartizioni faunisticovenatorie provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del corpo delle guardie forestali, delle guardie addette ai parchi o alle riserve, di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni ed anche dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi, delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute in sede regionale, purchè munite di licenza per l'esercizio venatorio.

ARTICOLO 115

Mantenimento posti di dirigente pedagogista

1. Le aziende sanitarie sono autorizzate a mantenere, sino al relativo esaurimento, i posti di dirigente pedagogista-ruolo sanitario, vacanti e disponibili nelle proprie dotazioni organiche rideterminate al 31 dicembre 2003 e che risultano alla predetta data interinalmente coperti.

ARTICOLO 116

Utilizzazione personale per la prevenzione del rischio idrogeologico

Il testo dell'articolo impugnato è riportato nel paragrafo note

N o t e

1. Al fine di consentire l'improcrastinabile definizione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, di cui all'articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e per la successiva fase di gestione, aggiornamento, monitoraggio e programmazione degli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, in applicazione dell'articolo 5 bis del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, previo superamento di prove selettive, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e in atto contrattualizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in seguito a convenzione con la Regione siciliana, è utilizzato per un triennio dal dipartimento territorio e ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ovvero sino al 31 dicembre 2007.

ARTICOLO 117

Personale in servizio negli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e degli Assessori

Il testo dell'articolo impugnato è riportato nel paragrafo note

N o t e

1. Il personale appartenente ad amministrazioni diverse da quella regionale, incaricato di prestare servizio presso gli uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e degli assessori regionali, è da considerarsi, presso le amministrazioni di provenienza, in aspettativa senza assegni fino al termine dell'incarico regionale.

ARTICOLO 118

Proroga contratti stipulati dal Commissario per l'emergenza rifiuti

1. Per l'attuazione delle bonifiche in Sicilia i contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato del personale in servizio originariamente stipulati dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in esecuzione del progetto n. 67 ammesso a finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente 2 ottobre 1990, n. 1150 nell'ambito del programma annuale 1988 di interventi per la salvaguardia ambientale' approvato dal CIPE con deliberazione del 5 agosto 1998 sono prorogati sino al 31 dicembre 2005. Alla spesa valutata, per l'esercizio 2005, in 1500 migliaia di euro si provvede con parte delle disponibilità del fondo globale di parte corrente capitolo 215704.

ARTICOLO 119

Personale delle aziende delle Terme di Sciacca ed Acireale

1. Il personale eccedente di ruolo delle aziende autonome delle terme di Sciacca ed Acireale, la cui trasformazione in società per azioni è prevista dall'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, confluisce in un ruolo speciale ad esaurimento della Regione siciliana, conservando la posizione giuridica, economica e previdenziale posseduta alla data di trasformazione delle citate aziende.

2. Il personale confluito viene assegnato, sentite le amministrazione interessate e le competenti organizzazioni sindacali, rispettivamente alle amministrazioni provinciali e comunali di riferimento o su richiesta, da formularsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici dell'Amministrazione regionale.

3. Nelle more della predetta assegnazione il suddetto personale continua a prestare servizio nei rispettivi uffici di provenienza.

ARTICOLO 120

Messa in sicurezza e riuso dello stabilimento FornacePenna

1. Al fine di contribuire alla messa in sicurezza ed al recupero strutturale e riuso dello stabilimento Fornace-Penna, in contrada Pisciotto del comune di Scicli, l'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2005 un contributo straordinario di 500 mila euro cui si provvede con parte delle disponibilità del fondo globale di parte corrente capitolo 215704.

ARTICOLO 121

Estensione benefici soci cooperativa 'La Gazzella'

Il testo dell'articolo impugnato è riportato nel paragrafo

note

N o t e

1. Al fine di eliminare il contenzioso instauratosi a seguito dei gravi danni subiti dal programma costruttivo per i dissesti idrogeologici, l'Assessore regionale alla Presidenza è autorizzato ad estendere i benefici di cui alla legge regionale 15 maggio 2002, n. 4 ai soci della cooperativa La Gazzella' Lotto 214 di Messina, i quali hanno in corso giudizio amministrativo avverso la delibera di esclusione adottata nei loro confronti.

ARTICOLO 122

Esperti programmazione

1. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, è abrogato.

2. La spesa relativa alle finalità di cui al quarto comma dell'articolo 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 6, non può eccedere lo stanziamento previsto nell'esercizio finanziario 2005 nella UPB 1.5.1.1.2, capitolo 112507.

ARTICOLO 123

Consiglieri di parità

1. Le funzioni e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità sono ridefinite e potenziate nella Regione come previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196.

2. Relativamente alle procedure di nomina di cui all'articolo 2, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ferme restando le competenze previste dalla vigente legislazione regionale, dopo il compimento dell'attuale periodo di carica si provvede con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

ARTICOLO 124

Comitato regionale per le comunicazioni

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è abrogato.

2. I componenti del comitato regionale per le comunicazioni in carica alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 permangono nell'esercizio delle proprie funzioni sino al rinnovo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2005.

ARTICOLO 125

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole pari all'80 per cento' sono sostituite dalle parole fino all'80 per cento'.

2. L'articolo 156 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è così sostituito:

'Art. 156 - Uffici periferici della pesca - 1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le marinerie siciliane e le associazioni di categoria, istituisce con proprio decreto, nel territorio della Regione, uffici decentrati del dipartimento della pesca, determinandone i compiti e le rispettive dotazioni organiche.

2. Gli uffici decentrati del dipartimento della pesca hanno sede nei locali che i comuni e/o le province regionali territorialmente competenti rendono disponibili.

3. Al funzionamento degli uffici di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzazione di personale già in servizio presso

l'Amministrazione regionale.'.

3. Al comma 5 dell'articolo 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono soppresse le parole e 6 della stessa legge'.

4. Il comma 6 dell'articolo 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

'6. Per il funzionamento degli enti di cui al comma 1 viene quantificato annualmente, come previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera h, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni, un contributo ordinario da ripartire in favore dei consorzi di ripopolamento ittico costituiti ai sensi della legge regionale 1 agosto 1974, n. 3.'.

ARTICOLO 126

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7

1. Al comma 4 dell'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n.109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 ed successive modifiche e integrazioni, dopo la parola euro' sono aggiunte le parole nonché attività di coordinamento delle sezioni provinciali'.

2. La lettera a) del comma 9 dell'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

a) un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della Commissione Affari istituzionali' dell'Assemblea regionale siciliana;'.

3. Al comma 13 dell'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, le parole di competenza dell'amministrazione regionale' sono sostituite con le parole di cui alle lettere a) e b) del comma 9.'

4. Al comma 1, sub articolo 7 bis, dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo capoverso, dopo le parole dall'ingegnere capo del Genio civile' sono aggiunte le parole competente per territorio' e sono soppresse le parole della provincia in cui ricade l'opera.';

b) al secondo capoverso, dopo il primo periodo, è introdotto il periodo: Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l'opera o la maggiore estensione della stessa.';

c) alla lettera a) del quinto capoverso dopo le parole ingegnere capo del Genio civile' sono aggiunte le parole competente per territorio,';

d) al decimo capoverso sono soppresse le parole nonché sui progetti di interesse ultra provinciale'.

5. Alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 5, sub articolo 7 ter, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole dell'amministrazione regionale' sono aggiunte le parole o un dirigente dell'amministrazione statale anche a riposo.'.

6. Agli articoli 23 e 35 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni le parole senza oneri' sono soppresse.

7. All'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e

successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

1 bis. Alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 37 quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole eventualmente modificato' sono inserite le parole con l'approvazione di quest'ultimo'.

8. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

3 bis. I comuni e le province possono affidare direttamente servizi pubblici alle società a totale capitale pubblico che già gestiscono servizi analoghi entro i limiti di importo previsti dalla vigente normativa comunitaria.'.

ARTICOLO 127

Abrogazioni e modifiche di norme

1. All'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola Sicilia' è aggiunto il periodo e favorire lo sviluppo transnazionale della cooperazione siciliana in area Euromediterranea ed, in particolar modo, con i paesi della Sponda Sud del Mediterraneo, facilitando in tale ambito lo svolgimento di attività di partenariato e di cooperazione allo sviluppo';

b) al comma 2 sono soppresse le parole ed operanti';

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Istituto può svolgere attività collegate agli strumenti destinati dall'Unione europea e per l'esecuzione della propria attività utilizzare contributi ed altri proventi finanziari anche comunitari'.

2. All'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il periodo contraddistinto con la lettera i) è aggiunto il seguente:

l) un rappresentante delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili e dei periti industriali.'.

3. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 6 giugno 1975, n.41, è così sostituito:

Le opere, i macchinari e le attrezzature di cui alle lett.

a) e b) del precedente articolo sono soggetti al vincolo della destinazione produttiva per almeno cinque anni a decorrere dalla data della certificazione di fine lavori e, negli altri casi, dalla data di acquisto.'.

4. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 33, come sostituito dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, dopo la parola contributi' è aggiunto il seguente periodo: da destinarsi, per almeno il 50 per cento, a teatri con sede sociale nei comuni di cui all'articolo 156, lettera n), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per il restante 50 per cento ad enti ed organizzazioni siciliani' e le parole promosse da enti ed organizzazioni siciliani' sono abrogate.

5. Al comma secondo dell'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso il punto 4.

6. Dopo il primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

L'Assessorato regionale per i beni culturali e ambientali e per la

pubblica istruzione può procedere, altresì, all'acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri al fine di incrementare il patrimonio regionale di arte contemporanea.'.

7. Al secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, dopo le parole enti di promozione' sono aggiunte le parole o del Club Alpino Italiano'.

8. Al terzo comma dell'articolo 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, le parole fino alla concorrenza del 50%' sono sostituite con le parole fino alla concorrenza dell'80 per cento.'.

9. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, la parola milioni' è sostituita dalle parole migliaia di euro'.

10. Alla fine della lettera c) del quarto comma dell'articolo 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole e di reti di servizio informatiche.'.

11. Il secondo comma dell'articolo 55 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, è soppresso.

12. All'inizio della lettera c) del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, la parola sei' è sostituita con la parola sette' e alla fine della medesima lettera c) sono aggiunte le parole e dagli amici della terra'.

13. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 57, come modificato dall'articolo 63, comma 7, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, dopo le parole Borsa di Studio' h aggiunta la parola biennale.'.

14. Al primo comma dell'articolo 72 della legge regionale 28 ottobre 1985, n. 41, il numero 4' è sostituita con il numero 8' e le parole professionisti con almeno 18 mesi di anzianità' sono sostituite con le parole iscritti all'ordine.'.

15. Al settimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole disimpegno di detti servizi' sono aggiunte le parole ivi comprese le associazioni di protezione ambientale riconosciute nell'ambito nazionale e della Regione.'.

16. L'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21, è abrogato.

17. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente articolo:

Art. 5 bis. - Stipula convenzioni per la copertura di posti vacanti - 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni, apposite convenzioni con il Ministero della pubblica istruzione per la copertura di eventuali posti vacanti in profili o qualifiche corrispondenti a quelli degli organici degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica allo scopo di favorire la mobilità del personale scolastico.'.

18. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni dopo la parola Vittoria' sono aggiunte le parole ed il Museo archeologico regionale di Centuripe', tramite apposita convenzione con il comune e la provincia regionale di Enna per la gestione dello stesso.'.

19. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunta la seguente lettera:

d) quanto a 150 migliaia di euro per la formazione linguistica dei borsisti nell'ambito del progetto euromediterraneo.'.

20. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, è abrogato.

21. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, sono soppresse le parole decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto'.

22. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, le parole ogni sei mesi' sono sostituite con le parole ogni anno'.

23. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 15, dopo le parole sistemi informativi' sono inserite le parole e dell'innovazione tecnologica'.

24. L'articolo 75 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è abrogato.

25. All'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole della somma mutuata' sono aggiunte le parole e calcolati al tasso d'interesse vigente al momento della stipula dell'atto di mutuo definitivo.';

b) è aggiunto il seguente comma: 3 bis. L'importo da restituire per interessi di utilizzo, qualora sia richiesto dalle società beneficiarie di capitalizzarlo nel mutuo, deve essere garantito, se capiente, dall'ipoteca di primo grado già esistente per il mutuo stesso, senza ulteriore garanzie delle società beneficiarie.'.

26. Alla fine del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, sono aggiunte le parole e all'Associazione Museo delle fortificazioni costiere della Sicilia del Comune di Brolo, alla Fondazione C.E.S.A.R. di Palermo, all'Associazione per l'Arte di Alcamo e all'Associazione Culturale No Limits di Alcamo.'.

27. All'articolo 5 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, è aggiunto il seguente comma:

2 bis. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nelle ipotesi previste dall'articolo 49, comma 3, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.'.

28. All'articolo 5 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, è aggiunto il seguente comma:

2 ter. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti del personale chiamato a far parte degli uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali. .

29. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

4 bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste istituisce un centro regionale di recupero per la fauna selvatica specializzato per la cura e la riabilitazione delle tartarughe marine. Per tale centro regionale si applica il disposto di cui al comma 6. Per le finalità di cui al presente comma si farà fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143705.'.

30. All'articolo 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta,' sono aggiunte le parole la federazione caccia del Regno delle due Sicilie con sede a Caltanissetta, l'associazione liberi cacciatori siciliani con sede in Acireale, la federazione caccia per le regioni d'Europa con sede in Palermo' e dopo la parola ANUU' sono aggiunte le parole Associazione liberi cacciatori siciliani - Federazione caccia delle Regioni d'Europa. E' riconosciuta, quale associazione venatoria, ittica, micologica, faunistica, ambientale, di protezione civile ed antincendio boschivo l'Ente produttori selvaggina - EPS.'.

31. All'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

5 bis. L'applicazione del presente articolo è competenza delle

province regionali che, con apposito atto amministrativo del Presidente, determinano l'utilizzo delle risorse previste dalla legge dandone comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.'.

32. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole Il 30 per cento' sono sostituite dalle parole Sino al 30 per cento'.

33. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge' sono sostituite con le parole Entro il 31 dicembre 2005'.

34. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

2 bis. Per gli interventi di messa in sicurezza dei siti minerari di proprietà, la Regione provvede anche dando

incarico alla società Biosphera partecipata

maggioritariamente dalla Regione medesima.'.

35. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunte le parole o Ragioniere generale'. Alla tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole dipartimento regionale bilancio e tesoro' sono aggiunte le parole - ragioneria generale della Regione'.

36. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche per l'esercizio finanziario 2005.

37. La lettera d) dell'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, è soppressa.

38. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 19 bis. - Applicazione di disposizioni - 1. Per quanto non espressamente previsto si applicano al Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento le norme contenute nel Titolo Il della presente legge.'.

39. Al comma 9 dell'articolo 21 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le parole funzionari (direttori e dirigenti) ed agli assistenti' sono sostituite con la parola dirigenti' e dopo la parola anagrafe patrimoniale' sono aggiunte le parole previa, per questi ultimi, l'emanazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, di un apposito regolamento che ne disciplini le modalità d'accesso'.

40. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

1 bis. Per i dipendenti regionali a cui è stata riconosciuta la situazione di gravità di portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, continua ad applicarsi la normativa di cui al comma 1.'.

41. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, modificato dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, è prorogato al 31 dicembre 2006.

42. All'articolo 11 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: 2 bis. Le somme iscritte nei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono da intendersi a destinazione vincolata a decorrere dall'esercizio finanziario 2004.';

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: 7 bis. Al Rendiconto generale della Regione è allegata una tabella nella quale sono individuati gli interventi regionali con vincolo di specifica

destinazione.'.

43. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

2 bis. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a richiedere la reiscrizione delle somme impegnate per le finalità del presente articolo ed a trasferirle al soggetto di cui al comma 2.'.

44. All'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole si avvale di un'apposita struttura societaria' sono aggiunte le parole anche in forma di gruppo societario';

b) le parole è individuato o' sono sostituite con le parole , definito nel QRS in materia di SI, è' e la parola società' è sostituita con le parole struttura societaria'.

45. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

1 bis. I compiti e le funzioni dell'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali sono, altresì, estesi alle sedi dell'ufficio legislativo e legale e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze'.

46. Al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 20 per cento' sono sostituite con le parole 50 per cento'.

47. Al comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole cooperazione tra enti locali' sono aggiunte le parole per l'erogazione del contributo a carico della Regione previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, le parole pari a 15.494' sono sostituite con le parole pari a 7.747' e le parole da quanto al 50 per cento' fino a al restante 50 per cento' sono soppresse.

48. Al comma 3 dell'articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni è aggiunta la seguente lettera:

d) costituzione o partecipazione a fondazioni finalizzate alla raccolta di donazioni anche provenienti dall'estero da impiegare esclusivamente per interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.'

49. Al comma 7 dell'articolo 91 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo la parola culturali' sono aggiunte le parole e commerciali'

50. Al comma 1 dell'articolo 94 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole entro il limite di 150 migliaia di euro' sono sostituite con le parole entro il limite di 200 migliaia di euro' e le parole entro il limite di 100 migliaia di euro' sono sostituite con le parole entro il limite di 200 migliaia di euro'.

51. Al comma 1 dell'articolo 126 della legge 26 marzo 2002, n. 2, dopo la parola Emergency' sono aggiunte le parole all'Associazione internazionale per la medicina umanitaria ed all'Associazione per la cura del bambino cardiopatico Onlus di Palermo'.

52. All'articolo 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

4 bis. Per il triennio 2005-2007 il compenso spettante alle istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento dell'attività istruttoria prevista dal presente articolo è erogato a conclusione delle relative operazioni'.

53. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, dopo le parole di base e secondarie, statali' sono aggiunte le parole , regionali, provinciali e comunali'.

54. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, dopo le parole scuole statali' sono aggiunte le parole , regionali, provinciali e comunali'.

55. All'articolo 21, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, dopo la parola dirigenti' sono aggiunte le parole e i funzionari direttivi'.

56. All'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

4 quater. Non sono, altresì, computate nel saldo finanziario rilevante ai fini del patto, le spese finanziate da entrate ad obbligatoria, specifica destinazione.'.

57. Al comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 26 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole Sicilia' sono aggiunte le parole da inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro' e dopo la parola personale' sono aggiunte le parole nel numero massimo di quindici unità'.

58. Dopo il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

3 bis. In sede di prima utilizzazione nei locali ubicati nella città di Catania nella disponibilità dell'amministrazione regionale, è allocata una unità operativa dell'Ufficio stampa alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, alla quale è preposto uno dei giornalisti in servizio presso lo stesso ufficio.'.

59. All'articolo 55 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole attualizzazione del relativo credito' sono aggiunte le parole , nonché del connesso cofinanziamento regionale';

b) il comma 2 è soppresso.

60. Il comma 6 dell'articolo 76 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è sostituito dal seguente:

6. Dalla data di scadenza dei contratti di cui al comma 2, gli eventuali oneri gravano sul bilancio delle relative fondazioni. I beni mobili ed immobili, le relative pertinenze e le attrezzature destinate al funzionamento dei centri di eccellenza (ortopedico di Catania, oncologico di Messina e materno infantile di Palermo), sono trasferiti nella piena disponibilità delle fondazioni istituite allo scopo, dopo il collaudo dei lavori di realizzazione, mantenendo il vincolo assoluto di destinazione. Nell'ipotesi di scioglimento della fondazione, per qualsiasi causa, gli stessi rientrano nella piena disponibilità patrimoniale degli enti che li hanno conferiti'.

61. All'articolo 78 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole attraverso il' sono sostituite con la parola al'; dopo la parola comunitaria' è aggiunta la parola Euromed'; dopo la parola Sicilia' sono aggiunte le parole con sede in Palermo e con le modalità di cui all'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23.'.

62. All'articolo 114 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole Consiglio di amministrazione' sono sostituite con le parole Organi collegiali';

b) alla fine del comma 1 le parole del consiglio di amministrazione' sono sostituite con le parole degli organi collegiali'.

63. L'articolo 136 della legge regionale 24 gennaio 2003, n. 4, è così sostituito:

Art. 136 - Orchestra Teatro Vittorio Emanuele di Messina - 1. Una quota del 20 per cento del contributo in favore dell'Ente autonomo regionale teatro di Messina è destinata, a

decorrere dall'esercizio finanziario 2005, alla stabilizzazione dell'orchestra del teatro Vittorio Emanuele di Messina'.

64. L'articolo 137 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è abrogato.

65. Al comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 8 settembre 2003, n. 13, dopo le parole Ospedale Papardo di Messina', sono inserire le parole e l'AUSL n. 8 di Siracusa'; dopo le parole nel territorio della provincia di Catania e Messina' sono aggiunte le parole e della provincia di Siracusa'; dopo le parole Il Registro tumori integrato di Catania e Messina' sono inserite le parole e di Siracusa'.

66. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, le parole senza vincolo di destinazione' sono sostituite con le parole ordinari della Regione' e dopo le parole dell'esercizio precedente' sono aggiunte le parole al netto di una quota da utilizzarsi per la riproduzione di economie e la assegnazione di residui passivi eliminati per perenzione amministrativa, relativi ad interventi regionali con vincolo di specifica destinazione o connessi a quote di cofinanziamento regionale'.

67. All'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, le parole nell'esercizio finanziario 2003' sono soppresse.

68. All'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

8 bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, è istituito nel bilancio della Regione un apposito capitolo ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 per i rapporti, anche in convenzione con le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa al cui onere valutato in 7.747 migliaia di euro si provvede per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.2'.

69. All'articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, dopo le parole accertamenti di stabilità' sono aggiunte le parole e verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica.'.

70. Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, è aggiunto il seguente periodo: Nelle citate isole il limite altimetrico di cui al presente articolo è determinato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, per le comunicazioni e i trasporti, sentito il collegio regionale delle guide alpine e vulcanologiche.'.

71. All'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

5 bis. Tutte le deliberazioni del commissario liquidatore sono comunicate per iscritto, entro sette giorni, alla Presidenza della Regione ed all'Assessorato regionale dei lavori pubblici. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, entro il termine di sette giorni dalla ricezione, può chiedere chiarimenti o disporre l'annullamento, dandone comunicazione alla Presidenza della Regione'. Il bilancio finale di liquidazione è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa e dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvede ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi. Il patrimonio indisponibile dell'ente è trasferito alla Regione con modalità e tempi compatibili con le attività di gestione e lo stato di avanzamento della liquidazione.'.

72. All'articolo 12 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

2 bis. Qualora all'istanza dei soggetti aventi diritto di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, non è

seguita opposizione o istanza di acquisizione da parte degli enti pubblici o degli enti gestori della sede viaria in stato di dismissione alla viabilità, i frontisti hanno diritto prioritario alla concessione od acquisizione.'

73. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è abrogato.

74. All'articolo 1, comma 10, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e all'articolo 26, comma 12, della legge regionale 26 aprile 2003, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, le parole ed accessorio, fisso e variabile' sono soppresse.

75. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, dopo le parole cinque unità' sono aggiunte le parole da inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica'.

76. All'articolo 26 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, la parola 2003' è sostituita con la parola 2002'.

77. All'articolo 36 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, dopo la parola 2004' sono aggiunte le parole e 2005'.

78. Alla fine del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, sono aggiunte le parole ,ferma restando l'autonomia regolamentare degli enti locali in materia di concorsi pubblici'.

79. Al comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, le parole ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II' sono sostituite dalle parole ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II'.

80. Il comma 10 dell'articolo 62 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 è abrogato.

81. Al comma 22 dell'articolo 62 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, dopo la parola economici' sono aggiunte le parole nonché ad amministrazioni ed enti'.

82. Nella Regione siciliana la commercializzazione al dettaglio e l'impiego di prodotti fitosanitari, coadiuvanti e concimi, come regolamentati dalla legislazione vigente, è consentita esclusivamente previo rilascio di prescrizione da parte di dottori agronomi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti in apposito elenco, istituito presso le aziende unità sanitarie locali competenti per territorio. L'istituzione e la tenuta dell'elenco è disciplinata da apposito decreto del Presidente della Regione adottato di concerto con l'Assessore regionale per la sanità e con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le aziende unità sanitarie locali sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con i dottori agronomi iscritti nell'elenco di cui al presente comma per l'espletamento delle attività connesse al rilascio della prescrizione dei prodotti di cui trattasi. Ciascuna prescrizione è soggetta al pagamento di un ticket di euro 2,00 secondo quanto stabilito dal decreto di cui al presente comma, il quale prevede, altresì, le modalità per il rilascio delle prescrizioni, nonché lo schema delle convenzioni, ivi compreso l'importo dovuto dall'AUSL per il servizio reso in convenzione.

ARTICOLO 128

Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 nelle misure indicate nelle

Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2005, nella Tabella C.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella D sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nella Tabella medesima.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nella Tabella E sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2005, 2006 e 2007, nella tabella medesima.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa indicate nella Tabella F sono abrogate.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nella Tabella G.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue sono determinati nella Tabella H.

8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono indicate nella tabella I.

9. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nella Tabella L.

ARTICOLO 129

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nell'allegato prospetto.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dall'1 gennaio 2005.

ARTICOLO 130

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge della Regione.